

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

427° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	12
3 ^a - Affari esteri	»	17
4 ^a - Difesa	»	19
5 ^a - Bilancio	»	25
6 ^a - Finanze e tesoro	»	27
7 ^a - Istruzione	»	33
9 ^a - Agricoltura	»	36
10 ^a - Industria	»	38
11 ^a - Lavoro	»	44
12 ^a - Igiene e sanità	»	49
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	»	3

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio)	<i>Pag.</i>	4
--	-------------	---

Commissioni speciali

Terremoto	<i>Pag.</i>	53
---------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	56
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	56
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	56
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	57
10 ^a - Industria - Pareri	»	58

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	59
------------------------	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITA PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
VENANZI

La seduta inizia alle ore 15,40.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prende in esame le seguenti domande di autorizzazioni a procedere:

1) *Doc. IV, n. 77*, contro il senatore Stanzani Ghedini, per concorso nel reato di violazione del diritto d'autore (articolo 110 del Codice penale e articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Il Presidente riferisce sui fatti a base della domanda e dà lettura di una memoria inviata dal senatore Stanzani Ghedini alla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma quinto, del Regolamento del Senato.

La Giunta ascolta quindi il senatore Stanzani Ghedini, il quale conclude auspicando che l'autorizzazione venga concessa. Risponde poi a domande formulate dai senatori Manente Comunale e Benedetti.

Congedato il senatore Stanzani, la Giunta decide, con un'astensione, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Ricci di predisporre la relazione per l'Assemblea;

2) *Doc. IV, n. 74*, contro il senatore Marchio, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (articoli 81, primo periodo; 595, commi 1° e 3°; 61, n. 10 del Codice penale e articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, numero 47).

Il senatore Marchio avverte che si allontanerà dall'aula per tutto il tempo in cui la Giunta esaminerà la suddetta domanda.

Dopo che il Presidente ha riassunto brevemente i termini della discussione svoltasi in precedenti sedute, intervengono i senatori Benedetti, Ricci, Spadaccia e il Presidente.

La Giunta quindi, con due astensioni, decide di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Manente Comunale di redigere la relazione per l'Assemblea;

3) *Doc. IV, n. 75*, contro il senatore Quaranta per il reato di omissione di atti d'ufficio (articolo 328 del Codice penale) e per il reato continuato di abuso d'ufficio (articoli 81 capoverso e 323 del Codice penale).

Il Presidente riferisce sui fatti a base della domanda e dà lettura di una memoria inviata alla Giunta dal senatore Quaranta, ai sensi dell'articolo 135, comma quinto, del Regolamento del Senato. Nella successiva discussione intervengono i senatori Ricci, Di Lembo, Spadaccia, Graziani e Benedetti.

La Giunta decide quindi all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Di Lembo di stendere la relazione per l'Assemblea;

4) *Doc. IV, n. 76*, contro il senatore Martino, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del Codice penale — nel reato di cui agli articoli 39, primo comma, e 114, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1993, convertito nella legge 5 giugno 1938, n. 973, e alle successive modificazioni di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e alla legge 15 luglio 1966, n. 518 (violazione delle norme sul lotto pubblico).

Il Presidente riferisce ampiamente sui fatti a base della domanda. Dopo interventi dei senatori Di Lembo, Spadaccia e del Presidente, la Giunta rinvia ad altra seduta il seguito della discussione della domanda suddetta.

La seduta termina alle ore 17,10.

COMMISSIONI RIUNITE**1ª (Affari costituzionali)****e****5ª (Bilancio)**

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente della 5ª Comm.ne
DE VITO

Interviene il sottosegretario di Stato del bilancio e della programmazione economica Gorla.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

«Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica - ISPE per gli anni 1981 e 1982» (1764-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore Saporito dà conto alle Commissioni riunite delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ed il correlatore Spezia aggiunge brevi considerazioni in merito all'iter seguito presso l'altro ramo del Parlamento.

Segue il dibattito.

Il senatore Vittorino Colombo (Veneto) chiede delucidazioni in merito al maggior onere di 2 miliardi di lire, introdotto con le modifiche approvate dalla Camera, ed il senatore Carollo svolge considerazioni sull'attività dell'ISPE che a suo avviso non è risultata nel concreto assolutamente valida.

Il relatore Saporito, prendendo spunto dall'intervento del senatore Carollo, rammenta che proprio in relazione a tale valutazione si è proposta la soppressione dell'ISPE con il disegno di legge di riforma del Ministero del bilancio.

Il senatore Ferrari-Agradi illustra quindi il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in occasione della discussione del provvedimento che assegna un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica-ISPE per gli anni 1981 e 1982;

preso atto che tale erogazione straordinaria, che costituisce integrazione del contributo ordinario annuo, mira ad assicurare le prestazioni obbligatorie dell'Ente, allargatesi in relazione al costante lievitare delle spese di funzionamento, e che tale lievitare è fenomeno comune a tutti gli enti;

tenuto presente che analoghi problemi si pongono per l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura-ISCO, anch'esso inquadrato negli enti parastatali di cui alla legge n. 70 del 1975 e sottoposto alla vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il quale svolge assidua opera di consulenza e studi;

considerata l'importanza dei compiti affidati all'ISCO nel campo della diagnosi economica e della previsione a breve, con risultati altamente positivi e di notevole utilità a fini sia conoscitivi che di migliore gestione della politica economica;

posta l'esigenza di dotare l'ISCO di quelle maggiori attrezzature tecniche che sole rendono possibile rispondere alle crescenti domande di dati, elaborazioni e studi che allo stesso pervengono da parte dell'Amministrazione pubblica e delle Organizzazioni internazionali,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative idonee ad assicurare tempestivamente all'ISCO mezzi finanziari adeguati per fronteggiare l'intervento aumento dei costi di funzionamento e per consentire ad esso quel potenziamento delle strutture tecniche che è reso improrogabile dagli accresciuti compiti affidatigli in sede sia nazionale che internazionale.

(0/1764-B/1/CR 1-5) FERRARI-AGGRADI, CAROLLO

Il senatore Ferrari-Aggradi fa presente che il contributo di ricerca recato dall'ISCO è altamente positivo e che, ciononostante, si sono decurtati del 15 per cento circa gli stanziamenti relativi al suo funzionamento. Nel contempo, invece, si procede ad incrementare gli stanziamenti relativi all'ISPE che andrà soppresso nel breve periodo.

Il sottosegretario Gorla replica agli oratori intervenuti ricordando che la quantificazione dell'onere, modificato dalla Camera, deriva dal concreto andamento del disavanzo del bilancio dell'ente, causato da un ormai completo riassorbimento dei residui attivi derivanti dalle gestioni finanziarie precedenti. Il giudizio del Governo sull'ISPE è contenuto nella proposta di scioglimento dell'Ente stesso previsto nel disegno di legge di riforma del Ministero del bilancio. Il sottosegretario Gorla dichiara di accettare l'ordine del giorno presentato dal senatore Ferrari-Aggradi relativo all'ISCO, condividendo la positiva valutazione dell'attività di questo Istituto: si tratta di rilanciarne ulteriormente la già rilevante attività di ricerca.

Il relatore Spezia prende quindi la parola per rilevare, rammaricandosene, che l'iter legislativo del provvedimento relativo alla riforma del Ministero del bilancio è estremamente lento; ne sollecita quindi una rapida conclusione.

Il senatore Bacicchi chiede al rappresentante del Governo la quantificazione residua del fondo globale destinato alla riforma del Ministero del bilancio, vista l'ulteriore decurtazione che viene disposta con la modifi-

ca disposta dalla Camera, ed il senatore Bollini domanda se permanga la volontà politica del Governo di dare al disegno di legge di riforma del Ministero una rapida conclusione.

Rispondendo al senatore Bollini, il sottosegretario Gorla fornisce positiva assicurazione e rispondendo al senatore Bacicchi, fa presente che la maggior parte dell'accantonamento iscritto in bilancio era destinato al finanziamento del Nucleo di valutazione che viene previsto nel disegno di legge stralcio della legge finanziaria, oggi all'esame della Camera.

Prende quindi la parola il senatore La Russa Vincenzo che chiede se non sia possibile pervenire rapidamente allo scioglimento dell'ISPE, al fine di evitare di dover nuovamente finanziare, tra breve, questo Istituto il cui compito si riconosce esaurito.

Il presidente De Vito, preso atto degli orientamenti emersi nel corso della discussione, dichiara che si procederà in tempi brevi alla convocazione delle Commissioni riunite per l'esame del provvedimento relativo alla riforma del Ministero del bilancio.

La Commissione dà quindi mandato ai relatori di riferire favorevolmente sulle modifiche apportate dalla Camera, sottoponendo altresì all'Assemblea la proposta di ordine del giorno presentata dal senatore Ferrari-Aggradi, e accolta dalla Commissione. Si dà altresì mandato di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale e l'integrazione del calendario dei lavori del Senato relativo alla corrente e alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 13.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
MURMURA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Spinelli e per la marina mercantile Patriarca.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « **Modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali** » (856), di iniziativa della Regione Sardegna
(Esame)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo il senatore Saporito.

Il disegno di legge tende a modificare l'articolo 16 dello Statuto speciale della regione Sardegna in tema di determinazione della rappresentanza da eleggere in seno al Consiglio regionale. Finora la rappresentanza è stata fissata con riferimento al numero degli abitanti, mentre con le norme all'esame viene individuato in 80 il numero dei consiglieri regionali.

Dopo avere rilevato che con tale misura la determinazione del numero dei componenti dell'Assemblea regionale viene resa omogenea a quella prevista per le Assemblee parlamentari nazionali e a quella della maggior parte di quelle regionali, il senatore Saporito conclude sottolineando l'opportunità di un rapido accoglimento dell'articolato.

Convengono con il relatore i senatori Jannelli e Berti.

La Commissione quindi dà mandato al senatore Saporito di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« **Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura** » (1890)

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce il senatore Vittorino Colombo il quale propone che la Commissione, in ordine alla sussistenza di presupposti costituzionali di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, si esprima favorevolmente.

Senza dibattito, la Commissione, preso atto del parere favorevole della 10ª Commissione permanente, riconosce la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, ai fini dell'emanazione del decreto-legge in titolo e dà mandato al senatore Vittorino Colombo di riferire oralmente in tal senso all'Assemblea.

La seduta è sospesa alle ore 10,30 ed è ripresa alle ore 10,40.

« **Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma** » (544)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il relatore Pavan fa presente che l'apposita Sottocommissione non è stata in grado di pervenire ad alcuna conclusione, non essendo stata riscontrata convergenza di vedute sulla materia all'esame.

Si apre quindi un dibattito cui intervengono i senatori Modica, Jannelli, Saporito, Maffioletti, il sottosegretario Spinelli ed il presidente Murmura.

Il senatore Modica rileva anzitutto come debba essere considerata grave l'inerzia della Commissione circa il disegno di legge sulla soppressione dell'ente Eur.

Dopo avere ampiamente illustrato la natura di tale organismo ed avere percorso le

tappe della sua attività, puntualizza che il ricorso all'indebitamento presso le banche rappresenta un danno particolarmente grave per l'ente. Precisato quindi che occorre evitare, in questo quadro, il pericolo di una smobilitazione del patrimonio pubblico di cui l'ente è titolare, il senatore Modica si sofferma sul contenuto del progetto di legge governativo che dispone lo scioglimento dell'ente.

Tra le varie obiezioni che vengono mosse alla proposta di rapido scioglimento dell'ente stesso ricorda quella riguardante la necessità di salvaguardare esperienze tecniche acquisite dall'organismo perchè di esse ci si possa giovare anche in altra sede. Pur essendo disponibile a valutare come meglio presentare quanto di positivo l'ente abbia acquisito, il senatore Modica fa presente che nell'ultima riunione della Sottocommissione non furono sollevate obiezioni significative contro lo scioglimento, fatta eccezione per il senatore Saporito, per il quale occorrerebbe configurare l'ente Eur come ente statale.

Ad avviso del senatore Modica, invece, occorrerebbe tra l'altro disporre per legge l'assorbimento, scaglionato nel tempo, del personale da parte del comune di Roma, come pure, al comune stesso, andrebbero trasferite le dotazioni dell'ente, pur con quelle cautele atte a mantenere efficienti e vitali le strutture ed i servizi di cui ora la popolazione usufruisce.

In ogni caso, sottolinea in conclusione il senatore Modica, occorre che la Commissione adotti una decisione in ordine ad un progetto di legge che da troppo tempo è all'esame.

Il senatore Jannelli ricorda che il Gruppo socialista, in ordine alla delicatezza rivestita dalla materia, chiese che l'esame avvenisse in modo particolarmente approfondito. Dopo avere ripercorso l'iter avuto dal provvedimento in sede di Sottocommissione, dichiara che a suo parere risulta opportuna una soluzione transitoria che abbia la durata di un triennio. Nel corso di tale periodo il Commissario dovrebbe essere affiancato da una consulta cui dovrebbero partecipare tutte le forze politiche. In attesa dunque che il comune di Roma possa adeguatamente pre-

disporsi ad accogliere l'ingente patrimonio dell'Ente evitando qualunque dispersione o menomazione dello stesso, occorre pervenire alla soluzione transitoria da lui indicata prevedendo anche un collegamento con lo Stato al fine di evitare soluzioni disarmoniche e non funzionali.

Secondo il senatore Saporito l'attività della Sottocommissione è stata proficua in quanto ha tra l'altro permesso di recepire il parere di tutti gli organismi che esprimono gli interessi della cittadinanza interessata. Di fronte ad alcune proposte che erano state avanzate c'è stato il tentativo di forzare un po' la mano da parte di coloro che propendono per lo scioglimento dell'ente. Avuto riguardo invece alla volontà della popolazione, il disegno di legge così come è stato formulato andrebbe respinto.

Dopo aver posto in rilievo la costruttività delle proposte emerse in seno alla Sottocommissione la cui portata positiva è stata talvolta falsata dalle spinte delle rappresentanze sindacali dei dipendenti dell'ente EUR, i quali aspirano a transitare nei ruoli del comune di Roma, osserva che l'ottica da cui muove il senatore Modica è quella dello scioglimento, sia pure differito, dell'ente, mentre egli aveva proposto di procedere ad una fase sperimentale dopo la quale addivenire a valutazioni conclusive. È il caso comunque di precisare che il Gruppo della democrazia cristiana è favorevole al mantenimento dell'ente EUR con la democratizzazione, però, degli organi di gestione. Tutto ciò peraltro va visto anche alla luce della riforma delle autonomie locali nell'ambito della quale possono anche essere previsti organi infracomunali.

In via subordinata era stata accolta l'ipotesi della sperimentazione di forme di gestione transitorie per poi addivenire in un momento successivo a soluzioni definitive.

Il suo auspicio comunque è che si prosegua nell'esame della materia senza pregiudiziali politiche e mantenendo come punti fermi la necessità di tenere conto del parere dello Stato e della circoscrizione interessata circa le determinazioni da adottarsi. A queste condizioni il Gruppo della democrazia cristiana è disposto a continuare il confron-

to su una normativa che riguarda il complesso di beni e di servizi di cui tutta la popolazione di Roma usufruisce con soddisfazione.

Il senatore Maffioletti rileva a questo punto che gli interventi dei senatori Jannelli e Saporito mostrano perchè dal 1979 l'esame del disegno di legge è sostanzialmente bloccato. Occorre dunque innanzi tutto prendere atto che i Gruppi della democrazia cristiana e del partito socialista non sostengono un progetto di legge del Governo.

Ad avviso del senatore Maffioletti bisogna pertanto prendere atto che manca la volontà di sciogliere l'ente Eur e che nella città di Roma un'ampia area è sottratta alle competenze proprie del comune di Roma. Tale situazione non può essere condivisa anche se lo scioglimento dell'ente deve essere accompagnato da condizioni che permettano di salvaguardare quanto di positivo esso ha rappresentato per la città di Roma.

L'oratore conclude ponendo in evidenza che anche la situazione finanziaria assai pesante in cui l'ente Eur versa, consiglia una rapida soluzione del problema.

Il sottosegretario Spinelli rileva che il Governo è stato coerente e tempestivo sul problema dell'ente Eur, cui va riconosciuta una fisionomia peculiare anche in ragione dei servizi che esso rende a livello nazionale. La situazione finanziaria indubbiamente appare insostenibile, anche se non vanno sottovalutati i rischi di un passaggio al Comune delle strutture dell'ente stesso. D'altra parte nel quadro della riforma delle autonomie locali l'aggregato di cui si parla potrebbe inserirsi anche nel discorso concernente le modalità di gestione delle aree metropolitane.

A suo parere, in ogni caso, non dovrebbero esserci spaccature tra le forze politiche in ordine alla soluzione da adottare. Pertanto appare razionale una ripresa del lavoro da parte della Sottocommissione prevedendo una struttura più democratica nella gestione dell'ente in una fase transitoria, ultimata la quale con maggiore chiarezza si potrà individuare la soluzione da adottare.

Ad avviso del senatore Maffioletti a questo punto è necessario che il Governo traduca in emendamenti formali eventuali proposte e alla luce di essi si potrà valutare, a suo pa-

rere, se risulterà necessario convocare nuovamente la Sottocommissione.

Ad avviso del senatore Marchio occorrerebbe anche prevedere, nel caso di ripresa dei lavori della Sottocommissione, l'audizione del sindaco e dei capi gruppo del comune di Roma.

Dopo un breve intervento del relatore Pavan, il presidente Murmura propone che la presentazione degli emendamenti abbia luogo entro la fine del mese di giugno, sicchè dopo tale data possa riprendere l'esame del disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

« **Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale** » (1749), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

« **Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra a sostegno dell'attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641** » (541), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

« **Contributi a carico dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche a sostegno della loro azione di promozione sociale** » (1518), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

« **Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale genitori de "La nostra famiglia", con sede in Ponte Lambro (Como)** » (1340), d'iniziativa dei senatori Giust ed altri
(Esame)

Riferisce sui disegni di legge in titolo il senatore Pavan proponendo che la Commissione assuma come testo base il disegno di legge n. 1749 che dispone la proroga dei contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale già erogati per il biennio 1980-1981 con la legge n. 190 dello scorso anno.

Ad avviso del relatore la misura all'esame si impone in quanto non essendo ancora stata varata la disciplina riguardante le associazioni di volontariato, senza il proseguimento dell'aiuto statale molti organismi che dif-

fondono valori patriottici ovvero promuovono l'inserimento sociale degli handicappati fisici e psichici si troverebbero privi del supporto finanziario necessario all'espletamento della loro attività.

Il relatore Pavan puntualizza pure che del disegno di legge n. 541 dovrà essere proposto l'assorbimento atteso che, inizialmente deferito all'esame della 4^a Commissione permanente e rimasto finora senza esito procedurale, il suo contenuto venne sostanzialmente recepito dalla legge n. 190. Dovrà pure essere proposto l'assorbimento del disegno di legge n. 1518 che prevede una parziale proroga della legge n. 190, mentre il progetto di legge assunto a base dell'esame proroga nella sua interezza le previsioni della legge stessa.

Non gli sembra invece assorbibile il disegno di legge n. 1340 in quanto relativo ad una associazione non elencata nella legge n. 190: stante comunque la provvisoria della disciplina all'esame ritiene che nella attuale fase transitoria si debba aderire alla tesi di coloro che ritengono non estensibile, allo stato attuale, l'elenco delle associazioni previste dalla legge n. 190.

In conclusione il relatore Pavan propone che la Commissione riferisca favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1749.

Si apre il dibattito.

Il senatore Jannelli chiede al relatore alcuni chiarimenti sulla portata della normativa all'esame, e quindi il senatore Berti osserva anzitutto che non si può procedere a cuor leggero all'erogazione dei contributi già disposti con la legge n. 190. Infatti l'anno scorso si addivenne con un provvedimento di carattere straordinario ed in attesa della attuazione dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 alla corresponsione per un biennio di taluni contributi. La norma richiamata dispone infatti che lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e tutela degli associati, con apposite leggi, potrà assegnare contributi a quelle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti. Ciò comporta anzitutto la puntualizzazione che i compiti di promozione so-

ciali svolti dalle associazioni non debbono consistere in attività assistenziali, in quanto la competenza in materia è stata trasterita alle regioni. In secondo luogo occorre che gli organismi associativi dimostrino di avere concretamente perseguito fini socialmente e moralmente rilevanti.

Per definire questi aspetti era stato assunto l'impegno di predisporre un disegno di legge governativo atto a definire i criteri di carattere generale per la concessione di contributi ad enti e ad associazioni. D'altra parte proprio l'assenza di una normativa siffatta indusse lo scorso anno il Parlamento ad adottare il provvedimento straordinario concretizzatosi nella legge n. 190. Ora, di fronte alla richiesta di proroga — ed in prosieguo spiegherà i motivi che lo hanno indotto a sottoscriverla — occorre ricordare che in seno alla II Commissione permanente della Camera dei deputati venne adottato lo scorso anno un ordine del giorno che impegnava il Governo a predisporre entro il 31 luglio 1981 un disegno di legge per la disciplina dei criteri da porre a base nella erogazione dei contributi ad associazioni di volontariato. Tale impegno è stato disatteso e la sua adesione alla proroga della legge n. 190 — da limitare però all'arco di un solo anno — va collegata alla considerazione per la quale organismi che hanno bene operato, come ad esempio la Associazione Bambini Down nonchè i soggetti portatori di *handicap* in generale, non debbono subire le conseguenze delle inadempienze governative. Ciò infatti a suo parere non sarebbe giusto, anche se avendo già in precedenza sollevato il problema sulla eccezionalità di un siffatto tipo di intervento, egli non può non puntualizzare che, per quanto lo riguarda, quello all'esame deve essere l'ultimo provvedimento di tal natura.

In futuro, afferma quindi, se non saranno adottate le necessarie misure, deve risultare chiaro che la responsabilità dei disagi delle associazioni sarà solo ed esclusivamente del Governo.

D'altra parte, prosegue il senatore Berti, la proroga di una disciplina transitoria non risulta opportuna neppure sotto il profilo delle associazioni interessate, atteso che non

tutte quelle che avrebbero titolo per beneficiare di un intervento dello Stato risultano comprese nell'elenco previsto dalla legge n. 190. Dopo avere rilevato che, a suo parere, occorre limitare l'effetto del disegno di legge n. 1749 soltanto all'anno in corso, conclude, in coerenza all'orientamento già manifestato lo scorso anno, dichiarandosi contrario all'inserimento della associazione « La nostra famiglia », cui fa riferimento il disegno di legge n. 1340, nell'elenco degli organismi destinatari del provvedimento.

Il senatore Saporito annuncia il suo accordo con il senatore Berti circa il quadro di fondo che ha indotto l'iniziativa parlamentare a supplire all'inerzia del Governo.

Dopo aver ricordato che era stato anche individuato nell'ente privato di interesse pubblico la figura giuridica da richiamare per un inquadramento normativo delle associazioni di volontariato, sottolinea che le associazioni elencate nella legge n. 190 tutelano categorie e valori essenziali della comunità. Prorogare la legge n. 190 significa in definitiva sollecitare il varo dei criteri per la identificazione delle associazioni, la definizione della natura giuridica di siffatti organismi e l'individuazione degli ambiti di programmazione cui ciascuna associazione deve attendere.

Rilevato quindi che, a quanto gli consta, tutte le associazioni hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla legge, conclude dichiarando che sarebbe opportuno acquisire la documentazione di cui il Governo dispone circa l'attività dei sodalizi di promozione sociale ricompresi nella legge n. 190.

Secondo il senatore Vittorino Colombo è esatto adottare come punto di partenza per un orientamento nella materia in discussione l'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Gli sembra invece che l'ordine del giorno adottato dalla II Commissione della Camera dei deputati così come formulato può contrastare per alcuni aspetti con i principi vigenti in materia di libertà di associazione. D'altra parte anche in sede di adozione delle misure per il finanziamento ai partiti il legislatore ha accuratamente evitato di interferire sull'autonomia dei partiti stessi. Indubbiamente è necessa-

rio che il Governo proponga la disciplina sulle associazioni, ma i ritardi evidentemente sono connessi alla complessità dei problemi da affrontare.

Condivisa quindi l'esigenza di acquisire la documentazione concernente l'attività delle associazioni in considerazione, conclude invitando la Commissione a prorogare per due anni la validità della legge n. 190 al fine di evitare, prevedendo tempi più ristretti, una nuova proroga a breve scadenza.

Il relatore Pavan si dichiara d'accordo con il senatore Vittorino Colombo in ordine alla durata della proroga della normativa sui contributi riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno riguardante la necessità di pervenire al più presto ad un razionale assetto normativo della materia.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1749.

Su proposta del relatore Pavan viene accolto un emendamento volto a limitare al biennio 1982-1983 la proroga della legge n. 190.

Con l'astensione dei senatori del Gruppo comunista l'articolo 1 viene accolto nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Dopo interventi del presidente Murmura, che rileva la necessità di subordinare la erogazione dei contributi alla presentazione dei rendiconti, e del senatore Saporito, ad avviso del quale è improprio prevedere una condizione che già le associazioni assolvono in dipendenza di altre norme, la Commissione, sentiti ulteriori interventi dei senatori Vittorino Colombo e Maffioletti, nonché del relatore Pavan, accoglie l'articolo 2.

Dopo osservazioni del senatore Saporito connesse alla individuazione della copertura, la Commissione accoglie anche l'articolo 3 nel testo dei proponenti.

Il senatore Berti a conclusione del dibattito ribadisce che la sua parte politica intendeva disporre l'erogazione dei contributi solo per il 1982 quale atto d'impegno e di stimolo per il Governo a dar corso alla presentazione di un disegno di legge sulle associazioni. La posizione di astensione che il suo Gruppo assume è determinata anche dal-

la assenza della relazione sulle attività svolte dalle associazioni che pure, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 190, esso avrebbe dovuto presentare. Tale orientamento è poi rafforzato, conclude il senatore Berti, dal fatto che avrebbe preferito che in sede di Commissione venisse adottato l'ordine del giorno cui ha fatto riferimento il relatore Pavan e dalla circostanza che non risulta ancora pervenuto, quantunque i termini siano scaduti, il parere della 5^a Commissione.

Di avviso favorevole sono invece i senatori Jannelli e Vittorino Colombo.

La Commissione infine conferisce al relatore Pavan il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea, sul disegno di legge n. 1749, e con l'assorbimento dei disegni di legge nn. 541 e 1518.

Il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1340 è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Vice Presidente
ROSI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Gargani.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REDIGENTE

« Istituzione del permesso premio per i detenuti, introduzione di sanzioni disciplinari aggravate e modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354 » (1691)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario Gargani chiede il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento (sospeso il 28 aprile) al fine di un maggiore approfondimento degli orientamenti fin qui emersi.

Dopo l'intervento del senatore Gozzini, il quale sottolinea come nel corso della discussione si siano chiaramente delineate alcune linee di tendenza — in particolare tra queste la previsione di una distinzione tra gli istituti penitenziari in funzione della diversa pericolosità dei detenuti, l'ampliamento delle misure premio da estendere anche agli imputati detenuti e la predisposizione di adeguate misure restrittive nei confronti di detenuti particolarmente pericolosi; linee in relazione alle quali egli ha presentato appositi emendamenti — prende la parola il relatore Coco il quale, mentre dichiara di non essere contrario al rinvio richiesto, se questo si collega all'esigenza di un'adeguata riflessione che nella materia è indispensabile, tuttavia sottolinea come al provvedimento sia stata annessa particolare urgenza. Il relatore Coco prospetta pertanto l'opportunità sia di dedicare un'intera se-

duta alla trattazione dell'argomento sia che tutti i Gruppi rappresentati in Commissione chiariscano interamente la loro posizione al riguardo, presentando sollecitamente — già entro la prossima seduta — ove del caso, gli emendamenti ritenuti necessari.

Altresì da definire — conclude l'oratore — sarà la questione dell'eventuale abbinamento, richiesto dal senatore Lugnano, con il disegno di legge n. 176 (relativo all'estensione anche ai condannati all'ergastolo del beneficio della liberazione anticipata preveduto dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario) tanto più che gli emendamenti proposti dal senatore Gozzini affrontano anche la materia oggetto di tale disegno di legge.

Il presidente Rosi prende infine atto dell'orientamento della Commissione favorevole all'accoglimento della proposta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta viene sospesa alle ore 10,30 ed è ripresa alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

« Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sull'impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (396), d'iniziativa del senatore Coco ed altri

« Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale » (1659), d'iniziativa del senatore Cioce

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati
 (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 28 aprile.

Interviene il senatore Filetti, il quale richiama l'attenzione della Commissione sul

dibattito dottrinale e giurisprudenziale svoltosi sui presupposti e le finalità dell'istituto della carcerazione preventiva, con particolare riferimento ai principi costituzionali vigenti e alle convenzioni internazionali, nonchè alle soluzioni adottate nelle legislazioni europee più avanzate.

Soffermandosi quindi sul disegno di legge n. 1703, il senatore Filetti ritiene che tale provvedimento meglio degli altri risponda alle esigenze delineatesi in sede di concreta applicazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni l'oratore considera in particolare meritevoli di attenzione alcune disposizioni ivi previste: si dichiara così favorevole al principio (articolo 5) della possibilità di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto emesso nel corso dell'istruzione, non senza aver sottolineato, peraltro, che tale possibilità dovrà essere posta in connessione con il principio, costituzionalmente garantito, dell'indipendenza del giudice. Il senatore Filetti conclude poi ribadendo il giudizio della sua parte politica, favorevole all'orientamento espresso nel disegno di legge n. 1703, il quale si segnala per l'impostazione razionalizzatrice della cosiddetta legislazione d'emergenza, disorganica nei contenuti, se non addirittura distorta nella sua pratica applicazione, specialmente proprio in riferimento all'istituto della carcerazione preventiva.

Il senatore Gozzini, dopo essersi espresso in senso favorevole all'introduzione del principio generale, contenuto nel disegno di legge n. 1703, del riesame nel merito dei provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi in istruttoria (purchè — precisa lo oratore — vi si accompagnino opportune cautele dirette ad evitare al riesame in questione ogni carattere « anticipatorio » della decisione di proscioglimento o di rinvio a giudizio) prosegue evidenziando altri problemi che dovranno essere tenuti presenti in occasione della discussione in seno allo apposito Comitato, che si è deciso di costituire.

In proposito l'oratore fa riferimento alla questione dell'organo cui sarà devoluta la

competenza a conoscere del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, per quanto attiene sia alla sua struttura (che dovrebbe essere — a suo avviso — collegiale) sia alla sua composizione (al riguardo, egli si dichiara favorevole ad una formulazione analoga a quella contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1659 secondo cui la composizione del tribunale della libertà è rinnovata in base a sistemi di rotazione predeterminata).

Il senatore Gozzini si sofferma quindi ancora sui problemi dell'eventuale automaticità dell'impugnazione; di una drastica riduzione dello *spatium deliberandi* (eccessivamente lunghi appaiono infatti i termini previsti dai provvedimenti in titolo); di una maggiore incidenza del controllo del Consiglio superiore della magistratura sulle modalità di emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; nonchè, ancora, dell'effetto sospensivo (a proposito del quale egli si dichiara favorevole) della richiesta di riesame.

Il senatore Gozzini conclude auspicando un rapido varo del provvedimento, che fa parte d'altronde — egli rileva — del programma del Governo.

Prende successivamente la parola il senatore Graziani, a giudizio del quale il testo del disegno di legge n. 1703 esprime indizi meritevoli di considerazione, con particolare riferimento alla discrezionalità del magistrato in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale; discrezionalità cui vengono apposti opportunamente elementi limitativi in relazione alla personalità dell'arrestato (articolo 1 e 3). Meno favorevole è invece il giudizio dell'oratore su alcune disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1659, specie là dove, all'articolo 1, si individua nella Corte d'appello la sede del tribunale della libertà (in considerazione del fatto che le indubbie esigenze di rapidità connesse alla natura del giudizio meglio sarebbero state soddisfatte riservandole al tribunale) e, all'articolo 3, si stabilisce che i provvedimenti istruttori che comunque modificano la situazione esistente in materia di libertà personale debbano essere comunicati al tribunale della libertà

(non essendo opportuno — a suo avviso — introdurre automatismi in materia).

Il senatore Graziani conclude affermando che, comunque, nella prospettiva delineata dai provvedimenti in titolo, si renderanno necessari interventi migliorativi delle strutture dell'amministrazione della giustizia, come quello relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Interviene quindi il senatore Benedetti, che sottolinea in via preliminare l'esigenza che venga esaurita la discussione del disegno di legge n. 1196 concernente l'aumento della competenza penale del pretore. Ciò — continua l'oratore — non solo perchè tale provvedimento rientrava nel cosiddetto « pacchetto della giustizia », ma anche perchè la revisione della competenza del pretore si lega agli effetti di non poco momento che, nel sistema della giustizia penale, è destinato a produrre il varo delle disposizioni concernenti il tribunale della libertà. Dopo aver altresì sottolineato i rapporti fra la definizione dei provvedimenti in titolo ed il contenuto del disegno di legge n. 1691 in tema di istituzione del permesso-premio per i detenuti, il senatore Benedetti si esprime favorevolmente sulle linee ispiratrici del disegno di legge n. 1703, particolarmente per la coerenza che quest'ultimo presenta con l'impostazione del progetto di riforma del processo penale. L'oratore conclude affermando che, se pure il disegno di legge n. 1703 presenta disposizioni perfettibili, come quella relativa alla composizione del collegio giudicante (in merito alla quale concorda con il senatore Gozzini circa l'esigenza di prevedere meccanismi che ne evitino la cristallizzazione), di esse l'apposito Comitato potrà dare adeguata sistemazione.

Prende quindi la parola il presidente Rosi che, in riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Benedetti in ordine all'ulteriore *iter* del disegno di legge n. 1196, fa presente che l'Ufficio di Presidenza nel predisporre il programma dei lavori per le prossime settimane ha valutato come prioritaria l'esigenza della definizione di altri provvedimenti all'esame della Commissione.

Interviene poi il senatore Coco il quale, dopo aver sottolineato come con i provve-

dimenti in titolo, pur se nell'ambito di una impostazione sganciata dai problemi della riforma del codice di procedura penale, si intenda effettuare un intervento correttivo della confusa legislazione vigente, annuncia la disponibilità dei senatori democristiani ad un confronto costruttivo con le altre parti politiche per la redazione di un testo il più soddisfacente possibile.

Prende successivamente la parola il sottosegretario Gargani che, premessa l'esigenza di una pronta definizione dei provvedimenti in titolo, del resto da più parti sottolineata, dichiara di concordare con le valutazioni che individuano nel disegno di legge n. 1703 il testo da prendere come riferimento per la discussione da svolgersi in sede di Comitato ristretto, anche se la scelta effettuata lascerà in ombra i rapporti con tematiche di grande rilevanza, oggetto della riforma del Governo, come quelle del pubblico ministero e della responsabilità del giudice.

Resta infine deciso di procedere alla costituzione di un apposito Comitato per la formulazione di un testo rispondente ai criteri evidenziati nel corso della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

« **Ordinamento della professione di avvocato** » (134), d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri

« **Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici** » (290), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri

« **Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici** » (347), d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore Rosi riferisce sul testo predisposto dall'apposito Comitato, costituito il 7 maggio 1980, testo che — continua il relatore — ha ad oggetto essenzialmente la materia dell'ordinamento della professione di avvocato disciplinata dal disegno di legge n. 134, che, insieme agli altri due disegni in titolo è stato nel frattempo deferito alla cognizione della Commissione in sede redigente, in seguito a richiesta della Commissione formulata il 18 giugno 1980.

Soffermandosi sui punti più qualificanti del testo in questione, l'oratore osserva anzitutto come nell'articolo 1 si sia inteso dare della professione forense una definizione rispecchiante le prerogative di libertà, indipendenza ed autonomia che valgono ad attribuire allo *status* di avvocato non solo la veste di un necessario collaboratore della giustizia ma anche il ruolo di partecipe attivo della amministrazione di questa. Di qui — continua il senatore Rosi — il prospettarsi dell'opportunità di ripristinare nel testo suddetto la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 134 secondo cui gli ordini forensi nell'esercizio delle loro funzioni e l'avvocato nell'esercizio della sua professione sono soggetti soltanto alla legge.

Su questa linea, osserva il senatore Rosi, occorre tenere presente — e quindi in tal senso emendare l'articolo 25 del testo del Comitato — che gli ordini professionali, esercitando funzioni di natura pubblica nell'interesse anche della collettività, vengono ad occupare una posizione pubblicistica, di guisa che la tutela degli interessi privati della categoria spetta alle libere associazioni.

Il relatore passa quindi ad illustrare altri punti qualificanti del provvedimento, come la eliminazione della anacronistica distinzione tra procuratori ed avvocati ed il rifiuto del numero chiuso — pur nella consapevolezza della gravità assunta dal problema della inflazione degli albi professionali, alla quale peraltro si è cercato di far fronte con più rigorose forme di tirocinio e con una nuova disciplina degli esami di ammissione all'esercizio della professione.

Dopo ulteriori accenni alla revisione del procedimento disciplinare (con l'introduzione della sanzione del richiamo nei casi di infrazioni lievi), il senatore Rosi si sofferma sulla questione relativa al sistema elettorale dei consigli dell'ordine e del consiglio nazionale forense.

Rilevato al riguardo che tale sistema è attualmente regolato da norme, comuni a tutti gli altri ordini professionali, le quali prevedono l'elezione a maggioranza assoluta dei voti espressi a mezzo schede conte-

nenti un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere, e il ballottaggio per chi non ha raggiunto la maggioranza assoluta, l'oratore osserva che contro di esso sono state avanzate critiche da alcune parti. In sostanza — continua il relatore — si afferma che si tratta di un sistema contrastante con i criteri di proporzionalità e rappresentatività propri di ogni organismo democratico, suscettibile di favorire l'appropriazione della vita degli Ordini da parte di modesti gruppi di maggioranza: incapace quindi di garantire la più larga partecipazione di ogni corrente politica ed ideale del mondo forense.

Il relatore consapevole della preparazione, della maturità, della coscienza degli avvocati nella scelta degli eligendi, non ritiene peraltro di riuscire a cogliere completamente gli aspetti negativi che per diligenza ha sopradescritti. Infatti — a suo avviso — i consigli degli ordini non sono centri potere e gli avvocati sono elettori qualificati, censi della dignità del loro *status*; la facoltà di esprimere il voto senza preclusioni di liste consente pertanto di soddisfare le aspirazioni di ognuno.

In tal senso, conclude il relatore, la bozza sottoposta all'esame della Commissione — appunto al fine di attenuare l'inconveniente di rigide contrapposizioni ideologiche, lasciando all'avvocato un ampio margine di scelta nella formazione del consiglio — prevede la facoltà di presentare liste di candidature e la libera scelta da parte di ogni elettore di un numero di iscritti, siano essi compresi o meno in liste, pari a due terzi degli eligendi.

« Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi » (1448), d'iniziativa dei deputati Gargani, Ricci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore Rosi, il quale osserva come il disegno di legge in titolo (in relazione al quale egli lamenta peraltro il fatto che l'altro ramo del Parlamento non abbia tenuto conto che la stessa materia era già all'esame del Senato come parte della più generale disciplina dell'or-

dinamento forense) introduca per l'elezione degli ordini forensi il meccanismo della proporzionale.

In particolare il relatore mette in rilievo come tale disegno di legge conservi il sistema di elezione maggioritario per i consigli degli ordini con un numero di iscritti inferiore a 100 (con la variante rispetto all'attuale sistema, della limitazione del voto da esprimere, ai due terzi dei consiglieri da eleggere).

Per i consigli con numero di iscritti superiore ai 100, invece — continua l'oratore —, il sistema proposto è quello delle liste concorrenti, comprendenti un numero di candidati non inferiore a quello dei consiglieri da eleggere, con facoltà di esprimere non più di tre preferenze. Per la ripartizione si fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 72 del testo unificato per la elezione delle amministrazioni comunali.

Rilevato che nei confronti di tale nuova disciplina sono stati avanzati motivi di perplessità e di critica, in quanto, prevedendo votazioni con liste bloccate e voti di preferenza nell'ambito della stessa lista, il sistema elettorale così proposto potrebbe favorire la

contrapposizione di schieramenti legati ai partiti politici, il relatore si dichiara dell'opinione che debba farsi luogo alla discussione congiunta del disegno di legge in titolo con il testo predisposto in materia di riforma dell'ordinamento forense, per evidente coincidenza, sotto questo profilo, di oggetto. Fin da ora egli manifesta comunque la sua preferenza per il sistema elettorale previsto nel testo predisposto dal Comitato. In ogni caso — conclude l'oratore — il disegno di legge n. 1448 dovrebbe essere emendato per quanto riguarda la determinazione del numero delle preferenze di cui all'articolo 1, anche in relazione alla diversa composizione quantitativa dei consigli degli ordini dipendente dal numero degli iscritti, nonchè per quanto attiene all'opportunità dell'introduzione della possibilità di assegnare preferenze anche a candidati di liste diverse.

Altresì opportuno — ad avviso del relatore Rosi — sarebbe anche l'allargamento della durata in carica dei consigli degli ordini a tre anni.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

AFFARI ESTERI (3°)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
TAVIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Corti.**La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE REFERENTE****« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, e del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976 » (1747), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Marchetti il quale, dopo aver brevemente illustrato i contenuti del disegno di legge sottolineando l'importante sistema di collaborazione che esso instaura, lo raccomanda al favore della Commissione.

Il sottosegretario Corti si associa alla raccomandazione del relatore e, quindi, la Commissione dà mandato a quest'ultimo di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« Norme di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972 » (1760)

(Esame)

Nel riferire alla Commissione, la senatrice Boniver, dopo aver ricordato che la Convenzione della quale il disegno di legge in esame fissa alcune norme di attuazione, è stata esaminata dal Senato nel corso della VI legislatura, fa presente che tali norme di attuazione si sono rese necessarie per il fatto che, nel nostro ordinamento, non esistono disposizioni specifiche sulla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali.

Dopo che la relatrice Boniver ha raccomandato il provvedimento alla Commissione e che il sottosegretario Corti si è associato a tale raccomandazione, la Commissione dà mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980 » (1773)

(Esame)

Dopo che il relatore Della Briotta ha illustrato brevemente i contenuti dell'Accordo in oggetto e che il sottosegretario Corti si è associato alle parole del relatore, la Commissione dà mandato a quest'ultimo di riferire favorevolmente all'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE**« Finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo per il triennio 1981-1983 » (1842), approvato dalla Camera dei deputati**

(Approvazione)

Riferisce alla Commissione il relatore, presidente Taviani, il quale sottolinea innanzitutto che il Piano d'azione per il Mediterraneo si propone la tutela e, soprattutto, il disinquinamento di questo mare così particolarmente esposto in conseguenza delle sue caratteristiche — che ne fanno quasi un lago — a rischi di inquinamento. Infatti, il mar Mediterraneo usufruisce esclusivamente dello Stretto di Gibilterra come mezzo di comunicazione con le acque aperte dell'Oceano e, se attraverso questo riesce a godere dei benefici effetti climatici della corrente del Golfo, non altrettanti effetti benefici ricava per quanto concerne il ricambio delle acque sulle quali pesano, inoltre, una forte densità di popolazione e un fitto traffico marittimo.

Dopo aver quindi rilevato che, già alla luce di queste considerazioni, l'importanza di

contribuire al finanziamento del citato Piano si evidenzia da sola e dopo aver fatto presente che, comunque, il contributo che il nostro paese deve versare appare anche inferiore a quello che sarebbe giusto quando si consideri che la Francia, il cui sviluppo costiero sul Mediterraneo è certamente inferiore al nostro, contribuisce per una cifra che è il doppio di quella dell'Italia, il presidente relatore invita la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione.

Dopo una breve dichiarazione di voto della senatrice Boniver la quale, nel preannunciare il favore dei senatori socialisti, auspica che nel prossimo triennio l'impegno di spesa globale possa essere aumentato, prende la parola il sottosegretario Corti che invita la Commissione ad esprimere voto favorevole sottolineando l'urgenza del provvedimento.

Vengono quindi approvati separatamente gli articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Orlando ricorda al sottosegretario Corti la richiesta da lui avanzata a fornire alla Commissione l'elenco degli accordi internazionali che devono essere sottoposti a ratifica.

Il sottosegretario Corti, nel far presente di aver subito segnalato la richiesta del senatore Orlando allo stesso ministro Colombo, informa la Commissione che l'elenco dei disegni di legge di ratifica già approvati dal Consiglio dei ministri è stato predisposto e verrà trasmesso nei prossimi giorni. Tempi più lunghi sta richiedendo l'elaborazione dell'elenco di tutti gli accordi stipulati e non ancora sottoposti al Consiglio: anche per questo, comunque, fornisce ampie assicurazioni di tempi brevi.

La seduta termina alle ore 16,40.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
LEPRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ciccardini.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Programmi di ricerca e sviluppo — AMX, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni » (1816)
(Esame e rinvio)

Il senatore Giust, relatore alla Commissione, riferisce ampiamente sul disegno di legge in titolo.

L'oratore ricorda che la Sottocommissione per la spesa e la programmazione militare per sollecitazione del presidente Lepre ed al fine di una valutazione approfondita del disegno di legge, ha proceduto ad alcune acquisizioni conoscitive con incontri informali, il primo dei quali è stato dedicato ai vertici militari (il Segretario generale della difesa, nella veste di direttore nazionale degli armamenti, e i rappresentanti degli Stati Maggiori quali responsabili dei singoli programmi); ed il secondo a esponenti del settore industriale (il professor Armani, in qualità di Vice Presidente dell'IRI, e i responsabili delle principali aziende interessate, in particolare delle industrie Aeritalia, Aermacchi, Agusta, Italtel, Marconi, Selenia e Telettra).

Il relatore Giust ricorda anche che in occasione dei predetti incontri ha trovato conferma il principio che i programmi militari hanno positivi effetti sull'apparato produttivo, e quindi sull'economia del Paese e costituiscono elemento di guida nel pro-

cesso di innovazione in ogni campo. Ciò è dimostrato particolarmente dalle leggi per l'ammmodernamento della Marina, dell'Aeronautica e dell'Esercito. Con le leggi promozionali infatti si è dato impulso a numerose attività industriali e in quanto ai risultati è sufficiente considerare — prosegue il relatore — che nel settore della cantieristica le commesse all'estero sono già pari a quattro volte lo stanziamento previsto dalla legge navale e che, in campo elicotteristico, per ogni mezzo prodotto per la nostra Difesa, altri tre sono destinati all'esportazione.

Il relatore sottolinea anche i riflessi che gli stanziamenti per la difesa nel settore degli armamenti determinano in termini occupazionali sui vari comparti industriali. Tali riflessi sono stati evidenziati nel recente dibattito in Commissione sulle decurtazioni al bilancio della Difesa. Si acquisì — come dato medio — che una mancata commessa all'industria nazionale del valore di dieci miliardi significa 300 occupati/anno in meno e quattro miliardi di oneri per la Cassa integrazione guadagni in più per la Pubblica Amministrazione.

Si affermò altresì che, senza voler rincorrere sogni autarchici, è necessario evitare che le Forze armate nazionali, per gli approvvigionamenti, dipendano esclusivamente dall'estero, se si vuole garantire al Paese una capacità di difesa, non autonoma, ma indipendente e sovrana.

Si sostenne, in definitiva, che è interesse primario per lo Stato promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale della difesa, almeno fino a quando non si verificheranno le obiettive condizioni politiche, economiche e militari indispensabili per procedere ad un disarmo e non si dovrà attuare una conseguente e paritetica riconversione nei settori industriali interessati.

Il senatore Giust sottolinea quindi che il disegno di legge in esame è rivolto non alla acquisizione immediata di approvvigio-

namenti militari collegati ad una attività produttiva in corso o a brevissima scadenza, bensì ad una attività di ricerca finalizzata alla realizzazione di sistemi di interesse militare.

Il relatore espone successivamente il quadro dettagliato dei programmi previsti, il primo dei quali concerne lo studio, lo sviluppo e la produzione di un nuovo caccia tattico leggero, denominato AM-X. La sua acquisizione è resa urgente dalla grave diminuzione di affidabilità (per esaurimento della vita tecnica a partire dall'anno in corso) della componente « caccia tattici » della Aeronautica militare e cioè degli F 104/G e soprattutto dai G 91/R, che risultano tra l'altro operativamente superati.

Il quantitativo necessario, per soddisfare le esigenze dell'Aeronautica militare, è stato valutato in 187 velivoli. Il costo di serie di ciascuno di essi può essere, oggi, stimato dell'ordine di nove miliardi (secondo quanto comunicato dalla stessa Amministrazione della Difesa).

Per quanto riguarda i costi ed il finanziamento del programma in esame, per la fase di sviluppo, l'oratore fa presente che si prevede una spesa accertata di 470 miliardi, più 32 miliardi per l'acquisto in Inghilterra dei motori per i prototipi; il finanziamento quindi, data l'altissima priorità riconosciuta al programma, è stato avviato prima con fondi dell'Aeronautica Militare e poi sostenuto con fondi interforze, ai quali dovranno seguire i mezzi previsti dal disegno di legge.

Il relatore conclude l'esame del particolare programma accennando alle industrie interessate e agli aspetti occupazionali. La sola fase di sviluppo comporta un impegno di 12,5 milioni di ore lavorative, delle quali ben otto milioni in aree professionali ad alta qualificazione; la fase di produzione comporta invece l'impegno di circa 100.000 ore di lavoro, per cui l'occupazione a regime — con il ritmo medio di 4 velivoli mese — è di almeno 6.000 persone. Rileva anche lo impegno di collaborazione con il Brasile che partecipa al programma con un fabbisogno di 79 velivoli, assorbendo un terzo delle spese sostenute dal Governo italiano per lo

sviluppo e con diritto a svolgere lavoro nella stessa percentuale, purchè costi e tempi non eccedano quelli dello stesso lavoro svolto in Italia.

Il secondo programma riguarda un elicottero medio-pesante con compiti primari di difesa antisommergibile, denominati EH-101.

L'elicottero è un indispensabile componente del complesso di mezzi di superficie, subacquei ed aerei che hanno il compito di fronteggiare la sempre più agguerrita minaccia subacquea e antinave.

Appare pertanto di primaria importanza assicurare, anche per il futuro, alle forze navali la disponibilità di elicotteri pluri impiego di adeguate caratteristiche e di moderna concezione.

La Marina militare impiega attualmente gli elicotteri SH-3 D che, in servizio dal 1968, dovranno essere sostituiti alla fine degli anni '80 per un fabbisogno complessivo di 36 elicotteri.

Tra le opzioni possibili per soddisfare l'esigenza, e cioè acquisto diretto all'estero del prodotto finito o della licenza per la sua riproduzione, ovvero la partecipazione ad un progetto collaborativo internazionale, è stata scelta la seconda.

Ciò sia per consentire all'industria nazionale l'acquisizione di tecnologia aeronautica avanzata, sia per svincolare il Paese dalla necessità di acquisto all'estero di materiali fondamentali per la Difesa.

In quest'ultimo contesto è stato avviato il progetto EH-101, in collaborazione con il Regno Unito, nello spirito degli accordi di collaborazione europea e alla luce dei criteri di standardizzazione espressi in ambito NATO ed europeo, con una ricerca per individuare la potenzialità di mercato del nuovo mezzo e le possibilità di un programma che consenta lo sviluppo e produzione, in parallelo con l'elicottero navale, di derivati di interesse commerciale.

Il relatore Giust rileva infine che il costo dello sviluppo dell'elicottero navale ammonta a 330 miliardi, mentre quello unitario di produzione è valutato a condizioni attuali in 12,4 miliardi.

Il relatore illustra successivamente il terzo programma concernente la realizzazione di un sistema campale di trasmissioni ed informazioni con prestazioni d'avanguardia, denominato CATRIN.

L'esigenza nasce dalla necessità di migliorare l'efficacia delle « trasmissioni campali » del livello di corpo d'armata, divisione e brigata, con estensione fino alle aliquote di comando inferiori, nonché di colmare le lacune esistenti nella « sorveglianza del campo di battaglia » e nel « controllo dello spazio aereo » di competenza dell'Esercito in zona di combattimento. Il sistema è da considerare valido anche ai fini della protezione civile avendo la capacità di ovviare alle carenze informative, lamentate in occasione dei recenti fenomeni sismici e di agevolare la tempestività di intervento delle forze da impiegare in caso di calamità.

Per quanto riguarda i costi, l'onere complessivo dello sviluppo ammonta a 293 miliardi di cui 223 imputati al disegno di legge in quanto nel sistema sono impiegate componenti sviluppate a parte e finanziate con fondi del bilancio ordinario (per 67 miliardi).

I costi dell'approvvigionamento di serie, che potrà peraltro essere effettuato con gradualità e secondo un ordine di priorità nell'ambito delle varie componenti, possono essere stimati intorno ai 220 miliardi per ciascuno dei tre sottosistemi compresi nel sistema, a condizioni '82.

Il relatore osserva che la fase di ricerca e sviluppo dovrebbe — secondo una valutazione dell'IRI — impegnare circa 250 unità a tempo pieno per sei anni mentre la fase di realizzazione e sperimentazione del prototipo potrebbero impegnare circa 750 unità per due anni. Contrariamente agli altri due programmi, le industrie cui affidare la realizzazione del sistema CATRIN non sono state ancora definite.

Il relatore Giust conclude affermando che il disegno di legge in esame configura programmi di estrema validità e di rilevante interesse, tanto per le nostre Forze armate quanto per l'apparato industriale nazionale e che (come primo intervento organico ed articolato della Difesa nel campo della ri-

cerca e sviluppo) le scelte non potevano essere più oculate.

Il presidente Lepre ringrazia il senatore Giust per l'ampia relazione ed apre la discussione alla quale partecipano i senatori Tolomelli, La Valle, Corallo, Pasti, Maravalle, Pinna, Fallucchi, Margotto e il sottosegretario Ciccardini.

Il senatore Tolomelli, riservandosi di intervenire successivamente, rappresenta la opportunità di non concludere la discussione nella seduta odierna sia allo scopo di rendere possibile l'acquisizione dei pareri mancanti delle Commissioni consultate, sia per una migliore valutazione dell'ampio materiale di documentazione raccolto dalla Sottocommissione per la spesa e la programmazione militare. Parere identico esprime il senatore La Valle che sottolinea l'entità della spesa e la conseguente esigenza di un esame non frettoloso.

Il senatore Corallo dichiara preliminarmente di riconoscere le esigenze di ammodernamento dello strumento militare. È necessario tuttavia che le scelte siano attente per evitare che il Paese, in momento economico tanto delicato, disperda senza alcun frutto risorse finanziarie.

L'oratore esprime in particolare la preoccupazione che l'opzione del velivolo AM-X possa nel tempo rivelarsi sbagliata, andandosi incontro ad una situazione analoga a quella che si è determinata per la produzione del Tornado. È inoltre opportuno, a suo parere, verificare meglio le possibilità di collocazione sul mercato mondiale oltre al già previsto accordo con il Brasile. Per tali motivi, oltre che per quelli indicati dagli oratori che lo hanno preceduto, il senatore Corallo propone di rinviare la discussione alla prossima settimana.

Il senatore Pasti contesta anzitutto la tendenza all'espansione della produzione bellica dell'industria nazionale. Pur trattandosi in questo momento di comparti economici traenti per ciò che concerne l'esportazione dei prodotti italiani, si corre il rischio, a suo parere di determinare una crescita dell'occupazione nel particolare settore, la quale diventa poi premessa per una

programmazione militare successiva non sempre valida e legittima.

Dopo avere ancora ricordato che l'Italia è al quarto posto nel mondo occidentale tra i paesi esportatori di ordigni bellici, l'oratore passa a criticare il programma dell'AM-X che l'aeronautica militare intende sviluppare per sostituire modelli di aerei (in particolare il G 91/R che egli non ritiene del tutto operativamente superati. Ricorda anche che nel momento in cui fu elaborata la legge promozionale per l'aeronautica militare (la n. 38 del 1977) non fu prospettata la necessità di un nuovo caccia tattico mentre veniva presentato al Parlamento il programma di un futuro intercettore che si riteneva potesse svolgere anche compiti di appoggio a forze di superficie.

A distanza di solo quattro anni il programma risulta modificato. Mentre non si parla più del velivolo che dovrà succedere agli intercettori « ogni tempo » F 104/S, si presenta il programma per il caccia tattico AM-X, ma non si dice tuttavia che non verrà successivamente riproposto un nuovo aereo con compito limitato alla sola intercettazione.

L'oratore afferma a questo punto che, una volta avviata la costruzione del prototipo, non è più possibile tirarsi indietro, considerate le ingenti risorse necessarie. Si deve pertanto riflettere bene in partenza per evitare di esser poi trascinati dal programma avviato, così com'è accaduto per l'MRCA che, preventivato inizialmente per un costo già rilevante, sta raggiungendo cifre insostenibili dalla stessa Germania federale. In questo senso, a suo parere, il rischio implicato dalla scelta dell'AM-X è elevato, trattandosi di un tipo di aereo oltremodo sofisticato che potrebbe non corrispondere allo stadio successivo dell'elettronica. Salvo ben inteso, osserva ancora l'oratore, che non si voglia produrre un aereo non per le forze armate nazionali ma principalmente per l'esportazione nei paesi sud-americani o sud-africani.

Il senatore Pasti lamenta poi che sia stato già dato avvio al programma dell'AM-X, come il relatore (del quale dichiara di apprezzare l'ampio intervento illustrativo) ha

correttamente rilevato. Ciò significa che si viene a chiedere al Parlamento l'approvazione di qualcosa che si sta già operando in modo irreversibile.

L'oratore si sofferma quindi brevemente sugli altri due programmi (in particolare per il CATRIN ne riconosce gli aspetti positivi per il soccorso in caso di calamità naturali, pur dichiarandosi perplesso sulla utilizzabilità concreta dell'enorme volume di dati che il sistema sarebbe in grado di fornire) e conclude dichiarandosi nel complesso contrario alle opzioni contenute nel disegno di legge in esame.

Il senatore Maravalle fa presente di poter essere d'accordo sul rilievo fatto dal senatore Pasti per il ritardo (rispetto al momento del concreto avvio dei programmi) con il quale è stato presentato il disegno di legge perchè il Parlamento valutasse le esigenze operative e le possibili opzioni per l'ammodernamento dello strumento militare.

Tale ritardo è ravvisabile tuttavia particolarmente se non esclusivamente, per il programma dell'AM-X, in quanto il secondo programma (quello dell'elicottero) implicava la conclusione di una preventiva intesa internazionale, ed il terzo programma (il CATRIN) non risulta ancora avviato minimamente alla fase operativa. Realisticamente, comunque, prosegue l'oratore, soprattutto se si volge lo sguardo a quanto avviene negli altri paesi europei, non si poteva pretendere molto di più dall'Amministrazione della difesa per le difficoltà che la programmazione per la ricerca e lo sviluppo comporta in modo inevitabile.

Il senatore Maravalle afferma quindi che alcuni oratori che lo hanno preceduto hanno mostrato di sottovalutare un aspetto fondamentale delle iniziative in esame, quello della grande ricaduta tecnologica e scientifica che i programmi determinano. Viviamo in un mondo, prosegue l'oratore, in cui si è arrivati a parlare della tecnologia avanzata come di merce di scambio per avere petrolio o altri prodotti dai paesi sottosviluppati o emergenti.

Dopo aver fatto osservare al senatore Pasti che l'AM-X entrerà in linea negli anni '90, in un momento nel quale non si può

disconoscere il completo esaurimento e superamento tecnico totale degli F-104-G e dei G-91-R, conclude affermando che la Sottocommissione per la spesa e la programmazione militare ha, con i numerosi incontri informali, acquisito una sufficiente mole di elementi informativi e dati tecnici perchè la Commissione possa riferire all'Assemblea in modo preciso e documentato.

Il senatore Pinna, dopo aver anch'egli rilevato l'esigenza di acquisire i pareri mancanti delle altre Commissioni, afferma che la pregevole illustrazione del senatore Giust e gli incontri che si sono avuti con i vertici militari ed in particolare con il generale Meloni dell'aeronautica militare hanno evidenziato che il programma AM-X ed anche gli altri due programmi hanno preceduto la formulazione e la presentazione al Parlamento del disegno di legge in esame. In particolare il programma per il nuovo caccia tattico è stato avviato prima con fondi di forza armata e poi sostenuto con fondi interforze ai quali si intende ancora ricorrere nel caso che avesse esito negativo l'iter del disegno di legge. Ciò gli sembra del tutto inammissibile perchè espropria il Parlamento del suo potere di valutare preventivamente e decidere la spesa pubblica, nel momento stesso in cui si pone tra l'altro in modo assillante il problema di contenere l'indebitamento dello Stato.

È in linea con quanto sta accadendo con il disegno di legge in esame, prosegue l'oratore, la notizia secondo la quale il ministro Zamberletti avrebbe disposto l'acquisizione sulla parola — cioè senza preventiva autorizzazione del Parlamento — di cinque aerei per la protezione civile. Si tratta di un metodo — conclude il senatore Pinna — che riporta di molti anni indietro e viola fondamentali principi sui quali si fonda il nostro ordinamento politico.

Il senatore Fallucchi ringrazia il relatore per la lucida e dettagliata esposizione che ha evidenziato gli aspetti di un disegno di legge preordinato alla ricerca e sviluppo di strumenti difensivi militari che dovranno sostituire negli anni '90 i mezzi di cui dispongono attualmente le nostre forze armate. La necessità di far fronte all'obsole-

scenza dell'attuale armamento nazionale e di prevederne e studiarne in anticipo la sostituzione, non è a suo parere contestabile come non sarebbe parimenti contestabile l'esigenza addirittura di un rafforzamento della potenza convenzionale. A quest'ultimo proposito il senatore Fallucchi ricorda l'attuale corrente di pensiero politico militare che tende a privilegiare nuovamente l'armamento convenzionale rispetto a quello atomico, e che ravvisa nell'equilibrio delle forze convenzionali dei due blocchi la premessa per allontanare lo spettro di una nuova guerra. Ricorda che su questo punto si soffermò già ampiamente il senatore Giust nella sua relazione nel recente dibattito sulle decurtazioni del bilancio militare (il senatore Giust rilevò che il potenziamento delle forze convenzionali concorreva ad elevare la cosiddetta soglia nucleare); e che nella stessa linea si sono mosse le proposte del senatore Kennedy negli Stati Uniti ed anche l'ultima iniziativa dell'amministrazione Reagan, nei confronti dell'URSS, per il riequilibrio nucleare.

Certamente, prosegue il senatore Fallucchi, l'armamento convenzionale costa assai di più che non l'armamento atomico, soprattutto per quei paesi occidentali che hanno avuto per troppo tempo la tendenza ad affidare la propria sorte all'arsenale atomico americano. È da osservare tuttavia che la maggiore spesa ha il suo compenso in una più durevole prospettiva di pace e poi, su un piano diverso, che le spese militari hanno quella grande ricaduta di avanzata tecnologia nel campo industriale civile che ha posto in rilievo il senatore Maravalle.

In definitiva, conclude il senatore Fallucchi, deve ritenersi che anche se nuove condizioni politiche e militari non rendessero più necessari negli anni '90 i mezzi militari che si prevedono nel disegno di legge, i programmi conserverebbero una validità per gli effetti positivi che possono indurre nel settore industriale e nella società civile.

Il senatore Margotto esprime anzitutto un positivo giudizio sulla relazione puntuale del senatore Giust che ha contribuito a chiarire la dimensione finanziaria ed operativa del disegno di legge, per il quale peraltro erano

stati effettuati da parte della Sottocommissione per la spesa e la programmazione militare incontri informali che hanno consentito l'acquisizione di un ottimo materiale informativo.

Dopo aver quindi valutato positivamente il metodo recentemente seguito dalla Commissione (di far precedere l'esame di provvedimenti di spesa e di programmazione militare da un preventivo lavoro di acquisizioni conoscitive della predetta Sottocommissione), l'oratore afferma che le decisioni politiche tuttavia non possono scaturire che in sede di Commissione, dal rapporto, che solo qui è possibile, tra organo parlamentare e rappresentante politico dell'Esecutivo.

L'oratore conclude sottolineando l'importanza e la dimensione del disegno di legge che impongono valutazioni attente e meditate.

Dopo un breve intervento infine del sottosegretario Ciccardini (che fa presenti l'urgenza del provvedimento e le difficoltà in cui versa attualmente l'amministrazione della Difesa anche per effetto dei recenti tagli di bilancio), la Commissione conviene unanimemente sulla proposta del presidente Lepre di rinviare il seguito dell'esame con l'intesa di concluderlo tuttavia nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.

BILANCIO (5^a)

MERCOLÈ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Vice Presidente
CAROLLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Spinelli e per il tesoro Tarabini.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori » (1883), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione)

Il presidente Carollo, estensore designato del parere, riferisce alla Commissione sul disegno di legge, facendo presente l'opportunità di menzionare all'articolo 3, la denominazione del fondo che viene parzialmente utilizzato.

Il senatore Bollini fa presente che, essendo già stato approvato dalla Camera, si rischia così facendo di rendere difficoltoso l'iter del provvedimento. Il presidente Carollo si dichiara d'accordo con questa osservazione pur rimarcando l'opportunità che si menzioni nel parere il fondo che viene utilizzato.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sul provvedimento con le osservazioni espresse dal presidente Carollo.

« Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, concernente misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico delle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese » (1886)
(Parere alla 8^a Commissione)

Il presidente Carollo, in sostituzione del senatore D'Amelio estensore designato del parere, riferisce alla Commissione sul di-

segno di legge. Si sofferma in particolare sul fatto che a suo avviso il previsto meccanismo delle anticipazioni non potrà essere utilmente attivato in relazione alla effettiva situazione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno.

Il sottosegretario Tarabini fornisce analitici ragguagli in relazione al finanziamento con prestiti esteri degli interventi previsti dal decreto-legge, che dovrebbero ammontare a circa 80-100 miliardi di spesa. Dichiarò inoltre che il meccanismo delle anticipazioni è senz'altro attivabile nel concreto, poichè la situazione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno è migliorata in questo ultimo periodo anche in relazione ad un diretto intervento del Ministro del tesoro in merito alle giacenze liquide dell'Ente. Fa presente inoltre che la soluzione prospettata nel decreto è stata concordata tra il Ministro del tesoro, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la stessa Cassa per il Mezzogiorno.

Il presidente Carollo chiede ulteriori ragguagli sulle medesime questioni in precedenza sollevate e ribadisce la sua perplessità in merito al concreto funzionamento di tali anticipazioni di cassa.

Prende la parola il senatore Romeo che sottolinea l'estrema drammaticità della situazione venutasi a creare in Puglia in merito all'approvvigionamento idrico della regione. Soffermatosi quindi sul merito del provvedimento, che suscita a suo avviso talune perplessità che dovranno essere analiticamente esaminate nelle sedi competenti, chiede che si ponga la più attenta cura alle questioni relative al finanziamento dell'intervento al fine di non ostacolare la immediata effettuazione degli interventi di riattazione degli acquedotti.

Il senatore Rosa, premessa la formale richiesta al Governo di porre termine alla precaria situazione istituzionale dell'Ente acquedotto pugliese, i cui organi direttivi sono da oltre tre anni in regime di *prorogatio*, si sofferma sulle questioni tecniche

relative all'approvvigionamento idrico della Puglia e propone di esprimere il parere favorevole per quanto di competenza della Commissione bilancio.

Il senatore Parrino, infine, sottolinea la pericolosità di approvare leggi, come spesso accade, senza una concreta verifica della effettiva disponibilità finanziaria: in questo caso non si pone neppure in evidenza quelle che sono le effettive necessità finanziarie che servono a far fronte agli interventi di riattazione.

Si associa peraltro, pur essendo favorevole nel complesso, alle perplessità espresse dal presidente Carollo.

Replica agli oratori intervenuti il sottosegretario Spinelli che si sofferma con particolare ampiezza sulle questioni tecniche relative al funzionamento dell'acquedotto pugliese e, più in generale, su quelle relative all'approvvigionamento idrico delle zone servite dal predetto acquedotto, e chiede che la Commissione bilancio si esprima in senso favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al presidente Carollo di redigere parere favorevole con le osservazioni da ultimo sollevate dal senatore Parrino.

La seduta termina alle ore 19.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
SEGNANA

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Scotti e i sottosegretari di Stato per le finanze Tambroni Armadori e per il tesoro Venanzetti.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SULL'AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO, DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA, SUI PROBLEMI DEI MERCATI FINANZIARI E SULLE DIFFICOLTA' CREDITIZIE DELLE IMPRESE

Il presidente Segnana comunica che sono state raggiunte intese con il Ministro del tesoro e con il Governatore della Banca d'Italia, in base alle quali la discussione sul tema in oggetto potrebbe aver luogo il prossimo mercoledì 19 maggio. La Commissione prende atto e l'audizione ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento viene fissata per il 19 maggio alle ore 9,30.

PER UN DIBATTITO SUI PROBLEMI DELL'IMPOSIZIONE FISCALE SUGLI IMMOBILI

Il Presidente dà assicurazione che — a seguito di intese con il Ministro delle finanze — il dibattito in questione si svolgerà prioritariamente presso la Commissione, anche se non è possibile stabilire fin da oggi una data precisa; presumibilmente il dibattito avrà luogo fra il 20 e il 26 maggio. Il senatore Lai suggerisce l'inserimento in tale discussione del problema della tassazione dei terreni, nei termini in cui venisse proposto in un imminente disegno di legge governativo (di iniziativa del Ministro dei lavori pubblici). In tal senso dovrebbe esservi un'intesa preventiva fra tale ministro e quello delle finanze.

PER L'ESAME DELLA RELAZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE SULL'ATTIVITA' DEGLI ISPETTORI TRIBUTARI

Il presidente Segnana avverte che i numerosi compiti prospettati per le prossime settimane di lavoro obbligheranno la Commissione a rinviare ulteriormente l'esame in oggetto, nonostante l'importanza e l'urgenza dell'argomento.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1884, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

A seguito di una sollecitazione del senatore Pollastrelli — avanzata a nome dei senatori comunisti — per la trattazione del disegno di legge in oggetto, già annunciato in Assemblea e per il quale è stata deliberata l'urgenza, il Presidente avverte che il documento relativo non è stato ancora stampato, nè deferito; comunque, dopo la presumibile assegnazione alla Commissione, egli non mancherà di porlo all'ordine del giorno con la massima sollecitudine.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il Presidente avverte che le interrogazioni 3 - 01738 dei senatori Miana ed altri, 3 - 00551 del senatore Bonazzi e 3 - 01925 dei senatori Pollastrelli e Bonazzi sono state sollecitate presso i competenti Ministeri, tenendo conto delle indicazioni avanzate in sede di Ufficio di presidenza della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale » (1699)

« Agevolazioni fiscali a favore delle ville venete » (1458), d'iniziativa dei senatori Dal Falco ed altri

« Agevolazioni fiscali relative ai beni artistici e culturali » (1754), d'iniziativa dei senatori Guttuso ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1699, preso a base del dibattito, sospeso

nella seduta del 29 aprile. Si passa all'articolo 7.

Il ministro Scotti illustra un emendamento del Governo che dà una nuova formulazione alla norma, restringendo l'ambito delle finalità per le quali è previsto l'istituendo capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali. Precisa che potrebbe successivamente, nell'esame in Assemblea, emergere l'opportunità di un diverso collocamento di tale norma, essendo in corso di esame alla Camera il disegno di legge che modifica la disciplina generale dei beni culturali.

Il senatore Urbani, premesso che la materia è importante e che la proposta governativa va considerata favorevolmente, afferma che la presente sede non è peraltro opportuna, trattandosi di norma da collocare nel disegno di legge menzionato ora dal Ministro e da discutere nel quadro della politica del Ministero per i beni culturali. Si dovrà inoltre studiare il coordinamento di tale disposizione con la materia connessa, avendo presente che vi sono altre disposizioni di bilancio in base alle quali viene finanziata attualmente l'attività del Ministero di promozione di esposizioni e di manifestazioni culturali.

Il Presidente relatore si dichiara favorevole alla proposta del Governo, che, trattandosi di una disposizione di carattere generale e di natura finanziaria, dovrebbe trovare collocamento nella presente sede. La 6^a Commissione è infatti competente per la istituzione del nuovo capitolo, mentre le norme regolatrici di tali attività e delle relative erogazioni di spese saranno collocate in altri testi di legge, rientranti nella competenza di altre Commissioni, ovvero costituiranno materia di regolamenti.

Il ministro Scotti, ricollegandosi con tali affermazioni, sottolinea il carattere istituzionale della proposta, che non entra nel merito delle politiche da promuovere su tale base finanziaria.

È approvato infine l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

All'articolo 8 il ministro Scotti illustra un emendamento del Governo, aggiuntivo

di un periodo con il quale si stabilisce che restano ferme le competenze del Comitato interministeriale previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 502. Chiarisce quindi alcune questioni evidenziate dal senatore Urbani, sul merito della proposta. È approvato infine l'emendamento e successivamente l'articolo 8 così modificato.

Viene approvato quindi l'articolo 9 del disegno di legge n. 1699.

Il presidente relatore Segnana, ricollegandosi alle precedenti conclusioni emerse nel dibattito, chiarisce che le agevolazioni fiscali in materia di INVIM che si erano prospettate non sembrano opportune, dato che di fatto non migliorerebbero il regime dell'INVIM per i beni culturali, già assai favorevole. Resta tuttavia da considerare l'esigenza di agevolare i trasferimenti dei beni culturali sotto l'aspetto dell'imposta di registro. Mentre nel disegno di legge n. 1458 si propone per il registro, l'imposizione a misura fissa (che in pratica equivale quasi ad una esenzione) sembra più opportuno allinearsi alle agevolazioni già decise nella presente sede in materia di imposta di successione, riducendo quindi l'imposta di registro al 50 per cento per il trasferimento dei beni culturali, mediante inserimento, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, di una disposizione che, nell'introdurre tale riduzione dell'imposta, la sottoponga alla condizione dell'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione dei beni culturali, dovutamente specificato dall'Amministrazione competente, nonché alla decadenza dai benefici in caso di inadempienza ai diversi obblighi da parte del contribuente, analogamente a quanto già previsto per le agevolazioni in materia di imposta di successione.

Il Presidente, quindi, rilevato l'orientamento favorevole della Commissione su tale emendamento, sottolinea l'opportunità di non attendere il parere in merito della 5^a Commissione e di sottoporre quindi la proposta stessa all'Assemblea quale emendamento della Commissione mentre nel frattempo il parere verrà richiesto alla Commis-

sione anzidetta). La Commissione conviene su tale procedura.

Il senatore Urbani propone un emendamento, da collocarsi in sede di coordinamento, riprodotto nei primi tre commi dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1754. Con il parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento è accolto.

Il senatore Bonazzi fa presente che all'articolo 4-bis, già accolto dalla Commissione (concernente il pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali), nell'aggiungere ai beni culturali cedibili le opere di autori viventi è stata usata una espressione formalmente non del tutto corretta. Il Presidente relatore conviene in proposito: resta inteso che verrà migliorata in sede di coordinamento.

Il Presidente relatore fa presente che all'articolo 1 è stata usata una formula non del tutto appropriata, mancando della precisione richiesta per un testo di legge. È approvata quindi una rettifica di tale disposizione (che era stata inizialmente proposta nel disegno di legge n. 1754, all'ultimo comma dell'articolo 4).

Vengono quindi deliberate ulteriori rettifiche di coordinamento del testo già approvato per i primi 5 articoli, a scopo di armonizzazione interna fra le singole disposizioni. Il presidente avverte che il testo dei primi articoli del disegno di legge n. 1699, nella rielaborazione fatta a cura del Governo, già accolto dalla Commissione, comprende anche il contenuto dell'articolo 6, che pertanto deve intendersi soppresso.

Si dà mandato infine al Presidente relatore, all'unanimità, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 1699 così come modificato dalla Commissione, proponendo altresì l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1458 e 1754.

« Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario » (1623-Urgenza)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il relatore Berlanda ritiene necessario che il Governo si esprima in ordine agli aspetti del provvedimento che hanno suscitato notevoli perplessità nella Commissione: egli

quindi formula alcune proposte di modifica, tra le quali il Governo dovrebbe indicare quelle più opportune.

Per quanto riguarda il campo di applicazione dell'agevolazione il relatore Berlanda propone che siano ammesse all'agevolazione tutte le società che richiedono la quotazione (mentre gli appare rischioso estendere l'agevolazione alle società già quotate). Se si decidesse in questo senso occorrerebbe poi, a suo avviso, valutare la possibilità di un trattamento più favorevole per le società derivanti da scorpori dato che esse sono sicuramente società industriali.

Per quanto riguarda il tipo di agevolazione da concedere, il relatore formula alcune proposte alternative: sospensione di imposta sulle plusvalenze realizzate in occasione della cessione di azioni; esenzione parziale sulle medesime plusvalenze; esenzione totale (in questo caso si potrebbe condizionare l'agevolazione al reinvestimento del fondo costituito con le plusvalenze). In ogni caso, egli dice, il termine finale dell'agevolazione dovrebbe essere spostato al 31 dicembre 1986.

Concludendo, il relatore Berlanda sottolinea l'opportunità che il Governo valuti le varie proposte in ordine alla natura dell'agevolazione anche in relazione al minor gettito fiscale che esse comportano.

Il presidente Segnana avverte che è stato presentato un emendamento del Governo aggiuntivo di un articolo recante disposizioni in materia di revisione dei bilanci. Per quanto riguarda il precedente intervento del relatore Berlanda, il Presidente sottolinea che le proposte formulate costituiscono una rielaborazione delle indicazioni emerse dal dibattito ed è quindi opportuno che il Governo esprima la sua posizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato » (1580)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Segnana avverte che i pareri della 1ª e della 5ª Commissione sugli emenda-

menti presentati dal relatore Ricci nella seduta del 30 marzo dovrebbero essere emessi nella corrente settimana e ciò consentirà di concludere l'esame del provvedimento.

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sul valore aggiunto e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sugli spettacoli » (1793), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Segnana avverte che, in attesa del parere della 5^a Commissione su alcuni emendamenti, il seguito dell'esame viene rinviato.

« Trattamento di quiescenza del personale delle unità sanitarie locali » (1839)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Segnana avverte che è stato emesso parere contrario da parte della 1^a Commissione, che ha ritenuto che il disegno di legge potrebbe configurare una disparità di trattamento riguardo ad altre categorie del pubblico impiego. Il Presidente osserva che si tratta solo di riconoscere ai fini pensionistici alcune indennità la cui pensionabilità è stata accertata, attraverso ricorsi, da numerose sentenze della magistratura del lavoro, dei tribunali amministrativi regionali, dello stesso Consiglio di Stato.

Sulla base di queste considerazioni il Presidente propone che venga richiesta l'emissione di un nuovo parere da parte della 1^a Commissione.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca il complesso immobiliare della Manifattura tabacchi sito in quella città alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1100)

(Seguito della discussione e approvazione)

Il presidente Segnana (che sostituisce il relatore Triglia) ricorda che la discussione

era stata sospesa il 20 maggio 1981; la 1^a e la 5^a Commissione avevano espresso parere favorevole sul disegno di legge. La 5^a Commissione ha successivamente emesso parere favorevole anche su alcuni emendamenti presentati dai senatori Pacini e Barsacchi ed è quindi possibile riprendere la discussione.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il Presidente relatore nota che con il primo di essi, all'articolo 4, si stanziava la somma di 25 miliardi di lire (negli anni dal 1982 al 1986), come integrazione del ricavato della vendita, per il finanziamento della costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca; con l'altro emendamento aggiuntivo di un articolo dopo il 4 si stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento.

Seguono alcuni interventi.

Il senatore Sega rileva che con gli emendamenti illustrati dal Presidente relatore il disegno di legge risponde sia alle esigenze dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (che potranno costruire una nuova manifattura) che a quelle del comune di Lucca (che potrà utilizzare l'area attualmente occupata, nel centro della città, dalla Manifattura tabacchi); i senatori comunisti sono quindi favorevoli a questo provvedimento che risolve un problema ormai da lungo tempo all'attenzione della Commissione.

Il senatore Lai, quindi, a nome dei senatori democristiani, si dichiara favorevole al disegno di legge che rende disponibile per il Comune un'area situata nel centro della città ed avvia la costruzione di una nuova manifattura più efficiente e razionale.

Il sottosegretario Tambroni sottolinea che il problema costituito dalla differenza tra il ricavato dalla vendita della vecchia manifattura dei tabacchi ed il costo di costruzione della nuova manifattura appare superato dagli emendamenti: il Governo è quindi favorevole all'approvazione del provvedimento.

Si passa alla votazione degli articoli.

Vengono distintamente approvati, senza modifiche, gli articoli 1, 2 e 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4; viene accolto un emendamento con il quale si stabilisce che il ricavato della vendita sia

destinato alla costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca e si stanziava la somma di 25 miliardi di lire per gli anni dal 1982 al 1986 (di cui due miliardi per l'anno 1982) per la medesima finalità. Viene quindi approvato l'articolo 4 così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo, recante la copertura finanziaria del provvedimento, che viene approvato.

Viene infine approvato, all'unanimità, il disegno di legge nel suo complesso.

« **Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali** » (331-B), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore Santalco, che assume la funzione di relatore in luogo del presidente Segnana, illustra le modifiche arretrate dalla 6^a Commissione della Camera dei deputati che, sopprimendo il secondo comma dell'articolo 1, ha escluso la possibilità di rimborso qualora il tributo sia stato già pagato. All'articolo 2 sono state apportate due modifiche: la prima consegue alla soppressione del primo comma dell'articolo 1; la seconda sposta la copertura finanziaria dal 1979 al 1982.

Concludendo, il relatore Santalco raccomanda l'approvazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame delle modificazioni accolte dalla Camera dei deputati.

Non viene proposto il ripristino del secondo comma dell'articolo 1, soppresso dalla Camera dei deputati, ed è quindi approvato l'articolo 1, nel testo trasmesso.

All'articolo 2 viene accolta la formulazione del primo comma risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il presidente Segnana avverte che, non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, e il seguito della discussione è rinviato.

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 lu-**

glo 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277, e 10 maggio 1973, n. 278 » (202), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive** » (499), d'iniziativa dei senatori Morandi ed altri

(Rinvio della discussione)

Il relatore Nepi informa che la Sottocommissione, nominata il 14 maggio 1980, nella seduta del 28 aprile ha incontrato il presidente dell'Istituto per il credito sportivo Nicolini che ha illustrato l'attività e i problemi dell'Istituto da lui presieduto. La Sottocommissione ha anche avviato l'esame comparato dei due disegni di legge (con la partecipazione anche del senatore Morandi, presentatore del disegno di legge n. 499) e sarà in grado di formulare entro la prima metà del mese di giugno un testo da sottoporre alla Commissione.

Il senatore Segna si dichiara favorevole alla conclusione dell'esame in sede deliberante dei due disegni di legge e concorda con la valutazione del relatore in ordine ai tempi dei lavori della Sottocommissione.

Il presidente Segnana, infine, ringrazia il relatore Nepi e sollecita una rapida conclusione dei lavori della Sottocommissione istituita per l'esame dei due disegni di legge.

La discussione viene quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

« **Nuove norme in materia di rappresentanza in dogana** » (1594), d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri

(Esame e rinvio)

Il relatore Beorchia riferisce sul disegno di legge.

Preliminarmente l'oratore chiarisce che il disegno di legge può essere diviso in due parti: la prima parte è costituita dagli articoli 1 e 2 che modificano la legge n. 1612 del 1960 (che disciplina la professione di spedizioniere doganale ed istituisce l'albo professionale degli spedizionieri doganali); i restanti articoli del disegno di legge modificano il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 43 del 1973), relativamente all'istituto della rappresentanza in dogana.

Soffermandosi sui primi due articoli del disegno di legge il relatore chiarisce che essi tendono a modificare alcuni aspetti anomali della legge n. 1612 del 1960 che stabilisce che i presidenti del Consiglio nazionale e dei Consigli compartimentali degli spedizionieri doganali siano funzionari dell'amministrazione finanziaria. Tali disposizioni, a suo avviso, non hanno più motivo di essere ed è quindi opportuno stabilire (come fa il disegno di legge) che tutti i componenti degli organi collegiali siano eletti dalla categoria.

Proseguendo il relatore passa a considerare i rimanenti articoli del disegno di legge; in particolare si sofferma sull'articolo 3 che, modificando l'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, introduce la possibilità che la rappresentanza in dogana venga esercitata anche da coloro che svolgono attività di spedizione, di trasporto e simili (il relatore sottolinea l'eccessiva indeterminazione della disposizione).

Gli articoli successivi, dal 4 al 9, prosegue l'oratore, recano le modifiche al testo unico del 1973 rese necessarie dall'innovazione introdotta con l'articolo 3.

Con gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 si modifica la procedura di nomina degli spedizionieri doganali: tra l'altro, si stabilisce che lo spe-

dizioniere può operare presso tutte le dogane, e si mantiene la possibilità di nomina per gli ex dipendenti della pubblica amministrazione (il relatore ritiene necessario un approfondimento di questo punto).

Con l'articolo 15, infine, si introduce l'istituto del silenzio assenso relativamente ai pareri richiesti dall'amministrazione finanziaria al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

Concludendo il relatore, dopo aver ribadito che l'innovazione più significativa è quella recata dall'articolo 3, si esprime favorevolmente al disegno di legge sottolineando però l'esigenza di approfondire alcuni aspetti e di emendare il testo in alcuni punti.

Prende quindi la parola il presidente Segnana il quale si dichiara d'accordo sulla necessità di approfondimento di alcuni aspetti del disegno di legge che suscita, tra l'altro, reazioni contrastanti tra le varie categorie interessate.

Concorda con le osservazioni del Presidente il senatore Segna che ritiene opportuna la costituzione di una Sottocommissione che potrebbe acquisire l'opinione delle categorie interessate.

Il presidente Segnana, infine, rileva che l'opportunità di costituire una Sottocommissione potrà essere valutata al termine della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
BUZZI

Intervengono il ministro del turismo e dello spettacolo Signorello ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Quaranta.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per una disciplina organica delle attività teatrali di prosa** » (854)

« **Ordinamento del teatro di prosa** » (866), d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri

« **Riforma delle attività teatrali** » (1265), d'iniziativa dei senatori Noci ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1 del testo proposto dal relatore.

Il senatore Canetti illustra un emendamento formale al primo comma, che risulta approvato; successivamente il senatore Mascagni dà conto di un emendamento aggiuntivo, volto a garantire lo sviluppo delle attività teatrali da parte dello Stato anche nelle zone abitate da minoranze etniche e linguistiche che, su proposta del ministro Signorello, viene accantonato. Ugualmente accantonato risulta un emendamento illustrato dal senatore Mitterdorfer tendente ad affermare che lo Stato considera altresì di rilevante interesse nazionale le attività di prosa nella lingua materna delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè una norma presentata in materia dal senatore Spitella, concordando la Commissione, sempre su proposta del rappresentante del Governo, di disciplinare

l'importante tema della tutela delle attività teatrali delle minoranze linguistiche, nonchè i profili relativi alla sfera di competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in una norma apposita.

Su proposta del ministro Signorello, la Commissione approva un'integrazione al primo comma dell'articolo 1 volta a esplicitare che le Regioni operano, in materia di promozione dalla diffusione del teatro di prosa, su delega dello Stato. Ugualmente approvato risulta quindi un emendamento formale al secondo comma dell'articolo 1, illustrato dal senatore Mascagni.

È infine accolto l'articolo 1, nel testo modificato: prevede quindi che lo Stato consideri di rilevante interesse nazionale le attività di prosa, in quanto mezzo di espressione artistica e strumento di formazione dei cittadini, nonchè di affermazione della cultura italiana all'estero, favorendo pertanto la diffusione del teatro di prosa nell'intero territorio nazionale e sostenendo le attività di promozione, formazione, ricerca, produzione e distribuzione aventi finalità sociali, culturali ed artistiche con il concorso delle regioni che operano, per delega dello Stato, di concerto con gli enti locali. La norma prevede inoltre che le regioni dovranno, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, adeguare la legislazione regionale in materia ai contenuti della normativa, cui si informeranno anche i futuri indirizzi legislativi regionali.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore Mascagni illustra alcuni emendamenti: uno, tendente a sostituire il punto a) con una nuova formulazione; un altro, relativo al punto c) dello stesso articolo, e infine un terzo, riferentesi al punto d). Fa inoltre presente l'opportunità, in apertura dello stesso articolo, di meglio esplicitare le funzioni di programmazione e coordina-

mento in tema di attività teatrali di prosa, spettanti allo Stato.

Tale esigenza viene condivisa dal rappresentante del Governo, che propone pertanto una nuova formulazione del testo in questione, su cui la Commissione conviene, dopo brevi interventi dei senatori Boggio, Spittella, Canetti.

Il ministro Signorello propone quindi una redazione dell'intero articolo 2, su cui concorda la Commissione dopo un breve dibattito. Risultano pertanto in essa assorbiti gli emendamenti presentati.

L'articolo 2, nella nuova formulazione, precisa che le funzioni di programmazione e di coordinamento nazionale delle attività teatrali di prosa spettano allo Stato, e prevede che lo Stato stesso provveda direttamente al sostegno di organismi di produzione, promozione, formazione, ricerca e distribuzione teatrale, istituiti da regioni ed enti locali che, dotati di strutture stabili, si qualificano per la professionalità della direzione dei quadri artistici e tecnici; di associazioni ed organismi regionali di distribuzione teatrale promossi da enti pubblici e da privati; nonché di organismi ed imprese private sia individuali che collettive di produzione, promozione, formazione, ricerca e sperimentazione teatrali, qualificantisi per professionalità artistica ed organizzativa.

Particolare attenzione la norma riserva alle imprese teatrali legalmente costituite fra operatori artistici, tecnici ed organizzativi, gestite in forma cooperativistica. Infine, il sostegno statale è assicurato alle imprese ad iniziativa privata, individuale o collettiva, che si avvalgano dell'unità imprenditoriale tra produzione ed esercizio teatrale direttamente gestito, finalizzata all'attuazione di progetti culturali.

Successivamente la Commissione accoglie, senza discussione, gli articoli 3, 4 e 5, nel testo proposto dal relatore: prevedono che lo Stato intervenga direttamente, e in concorso con le Regioni, a sostegno di iniziative professionali volte a valorizzare il repertorio italiano contemporaneo, nonché di iniziative culturali e manifestazioni teatrali straordinarie, curate da soggetti pubblici e privati, per la promozione e la diffusione del

teatro di prosa (con particolare attenzione per rassegne e *festivals* di rilevante interesse culturale); e che favorisca le attività professionali effettuate all'estero e gli organismi teatrali italiani a carattere professionale che, avendo sede in territorio straniero, operino principalmente nelle zone in cui sia consistente la presenza italiana.

In sede di esame dell'articolo 6 (relativo, in generale, alle funzioni delle Regioni in materia teatrale), il senatore Mascagni illustra due modifiche di carattere prevalentemente formale al primo comma; successivamente il relatore, dopo aver dichiarato di accogliere tali modifiche, illustra un proprio emendamento aggiuntivo, relativo alle iniziative teatrali delle Università e dei complessi teatrali non professionali.

Su proposta del senatore Canetti, dopo interventi del relatore e del ministro Signorello (che propone un'ulteriore modifica formale al secondo comma) si conviene di rinviare al successivo articolo 7 la norma aggiuntiva, mentre risulta approvato l'articolo con le modifiche proposte dal senatore Mascagni e dal Ministro. Esso prevede che le Regioni in concorso con gli Enti locali favoriscano la diffusione della cultura teatrale, sostenendo iniziative dirette a promuovere la partecipazione delle comunità locali e assicurando la più ampia circolazione delle attività teatrali nell'ambito del proprio territorio; e che concorrano con lo Stato e in collaborazione con gli Enti locali a sostenere le attività finalizzate alla produzione, promozione, formazione, ricerca e distribuzione.

Si passa all'esame dell'articolo 7, relativo all'attività di sostegno, promozione e coordinamento dell'attività teatrale svolta dalle Regioni.

Su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, dopo interventi del senatore Canetti, del relatore e del Presidente, si conviene di uniformare le previsioni contenute nei punti *a)*, *b)* e *c)* a quanto già approvato in sede di articolo 2 (ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del primo comma).

Successivamente il senatore Mascagni illustra un emendamento, a firma anche del senatore Canetti, volto a precisare in un'autonoma disposizione, da aggiungere quale

secondo comma, le modalità dell'azione programmatica delle Regioni, in luogo del semplice accenno contenuto nella parte iniziale del primo comma del testo del relatore: sottolinea in proposito l'esigenza di consentire un confronto costruttivo tra Ministero e Regioni (eventualmente tramite opportuni organi, quali una Commissione interregionale) rilevando come ciò sia pregiudiziale anche alla soluzione dei problemi legati alla ripartizione dei fondi tra lo Stato e le Regioni.

Favorevole all'emendamento si dice il relatore Boggio (che avanza invece forti perplessità circa l'eventuale Commissione interregionale), proponendo una integrazione relativa al ruolo degli enti locali: concorda con tali osservazioni il ministro Signorello; dopo interventi dei senatori Mascagni e Canetti e del presidente Buzzi la Commissione accoglie l'emendamento illustrato dal senatore Mascagni con l'integrazione del relatore.

Il senatore Canetti illustra quindi una serie di emendamenti riferiti ai punti *d)*, *f)*, *g)* ed *h)*: il primo da lui modificato su richiesta del relatore — estende la norma anche agli

esercizi teatrali pubblici, ed è accolto dalla Commissione con il parere favorevole del relatore e del Governo. I successivi — nei cui confronti il relatore ed il Ministro esprimono perplessità — si riferiscono alla materia oggetto dell'emendamento del relatore già accantonato in sede di articolo 6 (punti *f)* e *g)*, prevedendo altresì la promozione della conoscenza e diffusione del teatro nella scuola: dopo interventi del relatore alla Commissione, del Ministro e del presidente Buzzi, si conviene di accantonare tali punti insieme al precedente emendamento del relatore, e quindi viene accantonato anche l'articolo nel suo complesso.

Infine la Commissione approva l'articolo 8 che, nel testo proposto dal relatore, prevede che il sostegno alle iniziative di produzione di cui alle lettere *a)* e *c)* del precedente articolo sia conferito in relazione ad un collegamento stabile dell'attività programmata con il territorio regionale ed in proporzione all'entità dell'impegno su di esso.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

AGRICOLTURA (9^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
FINESSI*Interviene il sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Fabbri.**La seduta inizia alle ore 10,20.***IN SEDE REFERENTE****« Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali »
(179), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri****« Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali »
(209), d'iniziativa del senatore Mazzoli****« Norme generali sui parchi nazionali e le altre
riserve naturali » (711)****« Norme per il trasferimento alle Regioni Valle
d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative
per la gestione unitaria del parco nazionale del
Gran Paradiso » (1036), d'iniziativa del
Consiglio regionale della Valle d'Aosta****« Norme sui parchi e le riserve naturali » (1049),
d'iniziativa dei senatori Modica ed altri****Voto n. 68 della Regione Emilia-Romagna**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 28 aprile.

Il senatore Zavattini, in riferimento agli articoli del testo base rimasti da esaminare e dei quali il relatore ha in precedenza illustrato una ulteriore formulazione, premesso che si tratta di affrontare nodi di natura prettamente politica, ricorda come, sin dall'inizio del dibattito in materia di parchi nazionali, sia stato evidenziato il carattere di normativa quadro al quale si ispirano sia il disegno di legge del Gruppo comunista sia lo stesso disegno di legge del Gruppo socialista. Le ulteriori proposte del relatore Melandri, prosegue il senatore Zavattini, contrastano con tale impostazione, contenendo norme di dettaglio e prevedendo l'istituzione di nuovi parchi nazionali. Ricordato quindi che il Governo non ha adempiuto all'impegno circa la presentazione dell'elenco delle riserve e che è stato convenuto di acquisire elementi informativi dai Ministri finanziari, ri-

badisce il dissenso deciso del Gruppo comunista sull'articolato proposto, auspicando che il dibattito contribuisca a portare chiarezza e snellimento nella impalcatura della normativa.

Il relatore Melandri ribadisce la necessità che la Commissione decida intanto in ordine al problema delle gestioni dei parchi così come richiesto dallo stesso decreto delegato n. 616 del 1977, nonchè in ordine alla disciplina delle riserve. Resta poi da decidere sul problema della istituzione di nuovi parchi nazionali.

La senatrice Talassi Giorgi, premesso che si tratta di valutare non soltanto singole proposte contenute in determinati articoli, bensì nel suo insieme una normativa di principio e di linee generali di tutela degli ambienti naturali e, unitamente, degli interessi della popolazione che vive nel territorio da proteggere. L'opinione del Gruppo comunista è che l'articolato sinora proposto, per la sua macchinosità e per la pletora di norme che contiene, non solo non ha le caratteristiche di una normativa quadro, ma contiene una filosofia verticistica e autoritaria che non può condividere, poichè finisce con l'acutizzare contrasti, ottenendo effetti opposti a quelli auspicati. Chiestosi perchè si sia voluto giungere all'articolato che è stato portato avanti, quando lo stesso disegno di legge dei senatori del Gruppo socialista, simile a quello dei senatori comunisti, si ispirava ad una enunciazione di principi generali, dichiara che si tratta non di ritardare, ma di impedire che venga fuori una legge che vada contro gli effettivi interessi di salvaguardia della natura e della popolazione.

Il presidente Finessi, rilevato che la iniziale presentazione del disegno di legge dei senatori del Gruppo socialista ha rappresentato un primo contributo al dibattito, ferma restando la volontà di valutare e confrontare tale contributo con quello delle altre parti politiche e dello stesso Governo, osserva che si tratta di una normativa complessa e difficile che richiede una fattiva collaborazione ed un punto di incontro tra le varie posizioni. Occorre, egli aggiunge, evitare il rischio di creare contrapposizioni fra centralisti ed

autonomisti, sforzandosi invece di individuare, attraverso una diversificazione delle varie posizioni delle forze politiche, punti risolutivi che, come quello attinente alla proposta del relatore sulla gestione dei parchi nazionali, si dimostrano accoglibili. Sottolineato quindi che il Gruppo socialista è persuaso che una soluzione troppo sbilanciata in un senso o nell'altro incontrerebbe grosse difficoltà, e posto l'accento sull'esigenza di evitare perfezionismi, il presidente Finessi auspica il mantenimento di una linea di collaborazione fra le parti politiche al fine di giungere a meccanismi di soluzioni che, alla luce della esperienza successiva, potranno essere ulteriormente migliorati.

Il senatore Sassone fa quindi riferimento a taluni articoli del testo approvato, comparandoli con il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e rileva il tentativo emergente attraverso l'articolato proposto dal relatore e finora accolto dalla Commissione, di compiere passi indietro rispetto al riconoscimento compiuto dal citato decreto presidenziale n. 616 nei confronti delle autonomie locali. Ribadito che si tratta di mantenere coerentemente una linea già scelta dal Parlamento, non di una diatriba fra regionalisti o centralisti ad oltranza, richiama le posizioni assunte sul problema dai rappresentanti degli enti locali e invita a tener conto, anche in riferimento alla crisi economica che il paese attraversa, della necessità di collegare la normativa di tutela della natura con le esigenze di sviluppo.

Il senatore Zavattini interviene nuovamente per rilevare che le difficoltà emerse nel corso dei lavori sono dovute al metodo seguito ed in particolare all'aver accantonato i nodi politici in vista di una sperata convergenza e nella previsione che comunque per gli ulteriori necessari aggiustamenti si sarebbe provveduto in sede di Assemblea. Ribadisce quindi di considerare errato procedere nell'esame dei rimanenti articoli lasciando irrisolti i nodi fondamentali.

Seguono ulteriori brevi interventi del presidente Finessi e del senatore Zavattini.

Prende quindi la parola il senatore Chielli il quale — premesso che è errato conside-

rare dilatorio l'atteggiamento del Gruppo comunista — rileva che una normativa come quella portata avanti non ha prospettive di lungo cammino proprio per il clima conflittuale che ha già cominciato a creare per le prospettive di istituzione di nuovi parchi; l'esperienza negativa su certi modi di gestire la tutela della natura (egli è ancora in attesa che il Governo risponda ad una sua interrogazione sull'atteggiamento autoritario del WWF nella gestione della zona umida di Orbetello) e gli elementi informativi acquisiti nel corso di sopralluoghi (è il caso della Sicilia) confermano la necessità che vengano fra l'altro evitate certe forme di imposizione rilevabili nelle ultime proposte formulate dal relatore. Queste, aggiunge il senatore Chielli, rivelano un'impostazione burocratica e non una visione politica, attenta alle espressioni di vita e alla volontà delle popolazioni. Sottolineato quindi che si tende ad esautorare le istituzioni locali e ad attribuire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenze nel campo culturale-scientifico e della stessa protezione del mare che non gli competono — mentre detto Ministero dovrebbe concentrare la propria attenzione sui problemi di indirizzo e programmazione di politica agraria interna e a livello comunitario — l'oratore pone l'accento sulla proposta di far capo alla Presidenza del Consiglio, avanzata dal suo Gruppo; richiama la necessità di garantire poteri alle articolazioni locali dello Stato e ricorda la posizione dell'UNCEM sulla gestione dei parchi nazionali. Successivamente pone l'accento sulla superficialità che emerge nelle proposte del relatore circa l'elencazione di aree la cui gestione dovrebbe passare dagli enti locali e dalle regioni allo Stato.

Seguono a questo punto sul prosieguo dei lavori brevi interventi del relatore Melandri (è impegnato a partecipare ai concomitanti lavori della Commissione industria), del presidente Finessi e del senatore Zavattini.

Si rinvia quindi il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente Finessi avverte che l'Ufficio di presidenza si riunirà oggi alle ore 18,30.

La seduta termina alle ore 11,40.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente

GUALTIERI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fontana e Rebecchini, per la marina mercantile Patriarca e per il turismo e lo spettacolo Quaranta.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura » (1890)

(Parere alla 1^a Commissione sui presupposti costituzionali, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento)

Il presidente Gualtieri precisa il carattere della nuova procedura di esame dei decreti-legge. L'estensore del parere Vettori riferisce sui motivi per cui si è reso necessario un provvedimento di urgenza in ordine alla situazione delle imprese armatoriali, espone, nei porti stranieri, alla possibilità di provvedimenti cautelativi che non tengono conto dell'esistenza, in Italia, della legge n. 95 del 3 aprile 1979. Il sottosegretario Patriarca fornisce ulteriori precisazioni, con riferimento alla particolare situazione delle 15 imprese del gruppo Lauro sottoposte ad amministrazione straordinaria, alle procedure in corso nei loro confronti, ed alla particolare e drammatica situazione dei marittimi da esse dipendenti.

A favore del riconoscimento dell'esistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza si dichiarano i senatori Bertone,

Pistolese e Fracassi; il senatore Vettori viene incaricato di trasmettere parere in tal senso alla 1^a Commissione permanente.

IN SEDE REFERENTE

« Legge-quadro sull'artigianato » (203), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri

« Principi generali in materia di artigianato » (775), d'iniziativa dei senatori Pollastrelli ed altri

« Determinazione e articolazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato » (840), d'iniziativa dei senatori Scevarolli ed altri

« Modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente nuove norme per la disciplina delle imprese artigiane e nuove norme quadro in materia di artigianato » (1678), d'iniziativa dei senatori Colombo Ambrogio ed altri

« Legge-quadro per l'artigianato » (1697), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pavone ed altri, Laforgia ed altri, Brini ed altri, Corti ed altri, Labriola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame interrotto il 28 aprile.

Il senatore Spano sottolinea il dinamismo del nostro settore artigiano, superiore a quello che si riscontra in altri paesi europei, e l'esigenza di superare la tradizionale concezione del lavoro autonomo, o addirittura dell'artigianato come settore rifugio di attività economiche marginali. Certo, la grande impresa rimane il fondamento del sistema industriale: ma l'artigianato va valutato con una ottica nuova, che non può essere quella del 1956 (anno di approvazione della legge attualmente vigente) e che non è sempre presente nel disegno di legge n. 1697, approvato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha svolto un lavoro apprezzabile, soprattutto al fine di fornire alle Regioni un punto di riferimento normativo per l'esercizio delle loro attribuzioni costituzionali; questo è necessario, anche se

molte regioni non hanno ancora dato prova di sapersi elevare al di sopra dell'ordinaria amministrazione.

Alcuni istituti presenti nel testo trasmesso dalla Camera risentono di concezioni superate: è il caso della patente di mestiere, della bottega-scuola e del maestro artigiano. Si devono trovare, afferma il senatore Spano, altre vie per affrontare il problema dell'istruzione artigiana, che è una funzione pubblica che spetta alle Regioni (il che non significa escludere la possibilità di una formazione nell'ambito dell'impresa). Criticabile è anche l'assetto delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che non debbono essere soltanto un organo di autogoverno della categoria, ma che debbono vedere la partecipazione degli enti locali.

Il senatore Spano ricorda quindi le polemiche che si sono avute da parte di alcune forze sociali, a cominciare da quei settori dell'industria che erroneamente considerano l'artigianato come un nemico, dimenticando che la subfornitura costituisce un aspetto importante di ogni artigianato moderno; egli ricorda anche le critiche emerse, nei confronti del provvedimento, all'interno del movimento sindacale, confermando peraltro che in occasioni come questa le forze politiche debbono rivendicare, nei confronti delle forze sociali, la loro doverosa autonomia.

Il senatore de' Cocci si sofferma dapprima sulle caratteristiche attuali dell'artigianato, che conta in Italia un milione e 300 mila aziende, con tre milioni di addetti (pari al 15 per cento degli occupati), e che effettua investimenti per 2 mila miliardi all'anno.

Nell'attuale crisi ciclica, l'artigianato ha dato prova di una vitalità sorprendente; anche il decentramento di talune attività industriali non costituisce un fenomeno negativo, e (come già è stato osservato dal senatore Fragassi) non ha nulla a che fare con la deprecata « economia sommersa ».

Il senatore de' Cocci ribadisce quindi l'urgenza di una legge-quadro, esprimendo apprezzamento per lo sforzo di composizione di posizioni diverse effettuate nell'altro ramo del Parlamento; egli auspica che il testo trasmesso dalla Camera possa essere rapidamente approvato, con limitate modifiche.

Egli si dichiara convinto della necessità di un accertamento dei requisiti professionali degli artigiani, almeno in alcuni mestieri; si dichiara inoltre favorevole agli istituti del maestro artigiano e della bottega-scuola, sia pure con opportune cautele e tenendo conto delle considerazioni svolte da altri senatori. Per quanto riguarda le Commissioni provinciali, egli si dichiara contrario all'elezione col sistema proporzionale puro, ed all'assenza di clausole atte a scongiurare la moltiplicazione di liste improvvisate o strumentalmente politiche.

L'oratore prospetta quindi l'opportunità di una serie di modifiche a vari articoli del disegno di legge, riservandosi di tradurre almeno una parte di tali proposte in formali emendamenti.

Il senatore Scevarolli, associandosi alle considerazioni già svolte dal senatore Spano, sottolinea alcune questioni su cui gli sembra necessario un intervento del Senato, per migliorare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. In primo luogo, egli afferma, tale testo contiene elementi di limitazione e mortificazione della iniziativa economica artigiana, contrari allo spirito della Costituzione e comunque inopportuni; in secondo luogo, esso contiene elementi di centralismo, che sottovalutano il ruolo delle Regioni (ad esempio in sede di definizione dell'elenco dei lavori artistici) ed ignorano quello degli enti locali. La istruzione professionale degli artigiani, egli ribadisce, non può essere avulsa dal contesto delle attività regionali per la formazione professionale, anche se la collaborazione delle imprese artigiane può essere richiesta, in forme diverse da quelle della bottega-scuola e del maestro artigiano. Aspetti corporativi, egli afferma, sono inoltre presenti (e debbono essere eliminati) nell'articolo 2, relativo ai controlli preventivi sulla qualificazione professionale, e nella normativa relativa al cosiddetto autogoverno della categoria.

Il senatore Pistolese condivide l'opinione secondo cui la legge-quadro va finalmente approvata, ma con alcune modifiche. Ingiustificata gli appare l'istituzione, per gli artigiani, di una sorta di albo professionale non

giustificato dalla necessità di titoli di studio; forti critiche egli esprime inoltre nei confronti degli istituti del cosiddetto autogoverno della categoria, che non sono viziati di corporativismo (il corporativismo, egli afferma, è tutt'altra cosa) ma semmai di autoritarismo, come appare nella struttura dell'organo centrale.

Il senatore Pistolese ricorda quindi i molti aspetti dell'artigianato, che va valorizzato come impresa produttiva, come creazione artistica e, in molti casi, come vero e proprio servizio; egli ricorda infine la gravità dei problemi della categoria, anche in materia previdenziale e creditizia, e si riserva di proporre emendamenti al testo trasmesso dalla Camera.

Il senatore Pollidoro ricorda come il Gruppo comunista si fosse espresso, in una situazione politica che appariva diversa, a favore della rapida approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati. Ciò non significa che il Gruppo comunista sia incondizionatamente favorevole a tale testo, ma semplicemente che esso riteneva preminente, in quel momento, l'approvazione definitiva di una legge-quadro che da troppo tempo viene attesa. Nella situazione attuale, invece, appare possibile portare delle correzioni e dei miglioramenti ad alcuni aspetti importanti di quel testo: egli si riserva pertanto di presentare degli emendamenti in ordine ai controlli preventivi, alla bottega-scuola, alle Commissioni per l'artigianato, soprattutto in vista di un più completo riconoscimento del ruolo che spetta alle Regioni.

Il presidente Gualtieri, in attesa del parere della 1ª Commissione e della formale presentazione degli emendamenti preannunciati, rinvia il seguito dell'esame, riservandosi di proporre la costituzione di una Sottocommissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« Tutela della ceramica artistica » (1226), d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione interrotta il 28 aprile.

Il correlatore Urbani, dopo aver ricordato che i lavori della Sottocommissione si sono svolti in un clima di costruttiva collaborazione, esprime un giudizio positivo sul testo da essa proposto.

Egli sottolinea l'importanza della produzione ceramica, sotto il profilo sia artistico che industriale; l'espansione del mercato, che è sensibile anche a livello internazionale, si accompagna oggi ad alcuni fenomeni deteriori, in quanto una produzione di qualità scadente, o addirittura contraffatta, viene immessa sul mercato e si giova del prestigio acquisito dalla produzione di qualità superiore. Non si tratta di colpire la produzione di massa, ma di salvaguardare la produzione artistica, destinata ad un suo specifico mercato.

Il relatore Urbani ricorda come varie ipotesi fossero state formulate in ordine alle modalità e all'oggetto del controllo, nonché alla possibilità di accettare, come oggetto di tutela, anche oggetti prodotti con tecniche di tipo più industriale di quelle tradizionali. Su tale punto, egli afferma, un ulteriore approfondimento sarebbe stato opportuno.

Egli espone quindi le linee direttrici del testo proposto dalla Sottocommissione che assicura una tutela alla produzione di tipo tradizionale, proveniente da alcune aree tipiche; si ha dunque una tutela d'origine, che non costituisce necessariamente una tutela della qualità.

Il relatore Urbani ricorda quindi le posizioni di chi, in nome della competenza regionale in materia di artigianato, chiedeva al Parlamento di limitarsi all'emanazione di una legge-quadro: la via prescelta è diversa, in quanto si è ritenuta preminente l'esigenza di una tutela omogenea sul piano nazionale. Gli organi nazionali che la esercitano sono comunque aperti alla partecipazione delle Regioni e degli enti locali.

Egli presenta quindi alcuni emendamenti, relativi agli articoli 4, 7, 10 e 11. Dopo aver espresso dei timori, in ordine ai tempi di avvio dell'attuazione della legge, sottolinea la necessità di prevedere il finanziamento di essa per gli anni successivi al 1982.

Segue il dibattito.

Il senatore Melandri, dopo aver sottolineato le molte novità che il testo proposto dalla Sottocommissione presenta rispetto al testo originario del disegno di legge n. 1226, afferma che le soluzioni in esso previste sono valide, soprattutto per la semplicità estrema del meccanismo di tutela, e per l'equilibrio che hanno saputo realizzare tra esigenze di autonomia e necessità di una tutela uniforme a livello nazionale. Egli ricorda, a questo proposito, la nota sentenza della Corte costituzionale che ha affermato la competenza dello Stato in ordine alla tutela della denominazione d'origine dei vini. Il ruolo delle Regioni e dei Comuni è comunque largamente riconosciuto, all'interno dei vari organismi previsti dal disegno di legge, che è stato del resto modificato, nella parte relativa ai consorzi, in ossequio alle preoccupazioni regionalistiche contenute nel parere della 1ª Commissione permanente. È dunque possibile, conclude il senatore Melandri, che giunga finalmente in porto un provvedimento che viene atteso sin dalla VI legislatura.

Il senatore Forma ricorda quali difficoltà si pongano per la disciplina di questa materia, in cui si intrecciano elementi di ordine industriale con altri di ordine artistico, ed in cui la continuità di tradizioni artistiche e tecniche viene affidata ad un ceto di artigiani caratterizzato, di regola, da un geloso individualismo.

Il sottosegretario Rebecchini conferma l'interesse del Governo per un provvedimento che assicura una tutela ad un settore produttivo la cui produzione è valutabile in 200 miliardi annui, ed in gran parte è esportata; egli ricorda come la stessa UNESCO avesse raccomandato ai Governi di intervenire in questo senso, e si dichiara quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dalla Sottocommissione.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Senza discussione sono approvati gli articoli da 1 a 3; all'articolo 4 vengono proposti ed illustrati due emendamenti del correlatore Urbani, uno dei quali relativo alla qualificazione degli esperti presenti nei Comitati di disciplinare e l'altro relativo alla quota di

componenti di tali Comitati che deve essere designata dalle Regioni e dai Comuni.

Il relatore Colombo Ambrogio si dichiara favorevole al primo emendamento, ma contrario al secondo; contrario a tale secondo emendamento è anche il senatore Forma, mentre il sottosegretario Rebecchini si associa ai giudizi del relatore Ambrogio Colombo.

Il senatore Melandri propone di sopprimere, al terzo comma, il parere delle Regioni e degli enti locali, che costituisce un dop-pione.

Gli emendamenti vengono quindi messi in votazione: vengono approvati il primo emendamento del relatore Urbani e l'emendamento del senatore Melandri; viene invece respinto l'altro emendamento del relatore Urbani. Viene quindi posto in votazione l'articolo nel testo modificato: il senatore Urbani annuncia l'astensione dei senatori comunisti, e l'articolo viene approvato.

Vengono quindi approvati gli articoli 5 e 6; il relatore Urbani propone quindi un emendamento all'articolo 7 inteso a riservare al Consiglio nazionale la formulazione del regolamento, che dovrebbe essere emanato dal Ministro entro un mese. Il correlatore Ambrogio Colombo si dichiara contrario all'emendamento; il sottosegretario Rebecchini dichiara di ritenere assurdo il rapporto che si propone di instaurare tra Consiglio nazionale e Ministero. Il relatore Urbani si dichiara disposta a togliere dall'emendamento il termine di un mese, ma sottolinea la gravità del dissenso fra il suo Gruppo e la maggioranza, le cui posizioni gli appaiono gravemente centralistiche. Il presidente Gualtieri propone che al Consiglio nazionale sia riservata l'elaborazione di una proposta di regolamento; si dichiarano favorevoli il senatore Urbani, che ritira il proprio emendamento, il senatore Ambrogio Colombo e il sottosegretario Rebecchini. Vengono quindi approvati l'emendamento, e l'articolo nel testo modificato.

Si passa all'articolo 8.

Il relatore Urbani chiede che, nelle funzioni relative alla vigilanza sui consorzi, il Ministero agisca su parere conforme non solo della Regione, ma anche del Comitato di di-

sciplinare interessato; il senatore Melandri osserva che, se vi debbono essere due pareri, bisognerebbe almeno escludere che siano vincolanti. Contrari all'emendamento si dichiarano i senatori Ambrogio Colombo e Fracassi, e il rappresentante del Governo.

L'emendamento viene quindi respinto; vengono approvati gli articoli 8 e 9, nonché — avendo il senatore Urbani ritirato i suoi emendamenti — gli articoli 10 e 11.

Il Presidente Gualtieri sottolinea la necessità di prevedere, nell'articolo 12, il finanziamento della legge per gli anni successivi al 1982; il senatore Melandri ricorda le difficoltà incontrate per il reperimento della copertura finanziaria. Il presidente Gualtieri propone di rinviare alla legge finanziaria la determinazione degli stanziamenti per gli esercizi successivi: favorevoli i relatori e il rappresentante del Governo, l'emendamento viene approvato, al pari dell'articolo 12 nel testo modificato.

Si passa alla votazione finale.

Per dichiarazione di voto parla quindi il senatore Urbani, che sottolinea la gravità dei dissensi emersi su alcuni punti del disegno di legge, a causa dell'atteggiamento centralistico della maggioranza; egli conferma peraltro il voto favorevole del Gruppo comunista. Il senatore Petronio ritiene ingiuste le accuse di centralismo, ed annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista; dopo un annuncio di voto favorevole del senatore Vettori, parla per dichiarazione di voto il senatore Melandri, che si dichiara sorpreso per la durezza delle critiche di parte comunista. Egli ricorda come la Sottocommissione avesse proceduto ad un'ampia consultazione delle forze sociali interessate e delle stesse Regioni, delle quali solo una aveva formulato delle obiezioni. L'emendamento all'articolo 4, la cui reiezione ha determinato le rimostranze del senatore Urbani, non trova riscontro nelle richieste dei Comuni e delle categorie. Il Parlamento, afferma il senatore Melandri, deve decidere autonomamente, nel rispetto delle norme costituzionali; in ogni caso, il testo votato rappresenta una sintesi felice di esigenze autonome e unitarie.

Il presidente Gualtieri afferma che la legge non è di scarsa importanza, e ricorda quanto sia attesa dalle categorie interessate; egli annuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano. Dopo una precisazione del senatore Urbani, il disegno di legge nel suo complesso viene approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

« **Legge-quadro e provvedimenti in materia di turismo e industria alberghiera** » (549) d'iniziativa dei senatori Bevilacqua ed altri

« **Legge-quadro in materia di turismo ed industria alberghiera ed interventi urgenti per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica** » (838)

« **Legge-quadro per il turismo** » (1300), d'iniziativa dei senatori Angelin ed altri

« **Investimenti a favore del riequilibrio territoriale dell'organizzazione turistica italiana e finanziamento dei piani regionali straordinari di settore elaborati in attuazione della legge-quadro nazionale per il turismo** » (1301), d'iniziativa dei senatori Angelin ed altri

(Rinvio dell'esame)

Il presidente Gualtieri ricorda che il Governo ha presentato emendamenti, che costituiscono una nuova base di discussione; chiede se non convenga convocare senz'altro la Sottocommissione, istituita sin dal 3 febbraio 1981. A favore di quest'ultima ipotesi si dichiarano il relatore Fracassi, e i senatori Angelin e Petronio.

L'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Pollidoro sollecita lo svolgimento dei dibattiti, già richiesti dal Gruppo comunista, sulla attuazione della legge n. 46 del 1982, a favore dell'innovazione tecnologica, e sui gasdotti algerino e siberiano. Il presidente Gualtieri assicura che tali dibattiti avranno luogo, secondo le scadenze che saranno stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

Il senatore Bondi chiede che il Governo chiarisca i motivi della ritardata operatività della legge n. 240 del 1981, sui consorzi tra piccole e medie imprese, e come intende provvedere per far fronte all'attuale mancanza di fondi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 655-BIS-B, IN ESAME INNANZI ALL'ASSEMBLEA

Il senatore Vettori, relatore sul disegno di legge in titolo, sul contenimento dei consumi energetici, chiede quale atteggiamento debba assumere in occasione della discussione in Assemblea di emendamenti relativi alle attribuzioni delle Regioni a Statuto speciale; egli chiede inoltre se non

convenga modificare la clausola relativa alla copertura finanziaria.

Il senatore Urbani e il presidente Gualtieri si pronunciano per il mantenimento del testo già approvato dalla Camera; concorda la Commissione, che raccomanda al relatore di insistere perchè non vengano apportate modifiche a tale testo.

La seduta termina alle ore 13,45.

LAVORO (11^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
TOROS*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Malvestio.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori » (1883), approvato dalla Camera dei deputati**
(Esame e sospensione)

Il senatore Bombardieri riferisce favorevolmente sul disegno di legge, precisando il contenuto ed evidenziando le finalità del decreto-legge n. 91 del 1982 che, modificato dalla Camera dei deputati, dispone una nuova misura degli sgravi contributivi a favore dei soggetti destinatari del precedente decreto-legge n. 646 del 1981, ne stabilisce la applicazione anche ai settori dell'autotrasporto ed in favore dei marittimi adibiti alla pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti, include tra l'area dei beneficiari anche il settore dell'agricoltura (riduzione di due punti limitatamente ai contributi relativi alla metà del numero delle giornate lavorative svolte nel 1982), conferma, infine, per il mese di gennaio 1982, le misure degli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

Pur convinto della necessità di questa ulteriore proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, il relatore formula l'auspicio che il Governo presenti entro il prossimo mese di giugno un provvedimento organico sulla materia, non più generalizzato ma finalizzato all'incremento degli investimenti

in relazione a reali esigenze aziendali di recupero della produttività e della competitività sul piano internazionale. Soffermatosi quindi sulla portata degli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea che le norme di cui agli articoli 1 e 2-bis del decreto — relativamente alla fiscalizzazione per il mese di gennaio 1982 — appaiono contraddittorie in quanto il primo intende disporre sgravi contributivi nelle misure previste dal suo primo comma (diverse da quelle previgenti), il secondo conferma (sempre per lo stesso periodo) le misure degli sgravi contributivi in vigore al 31 dicembre dello scorso anno, la cui entità è diversa dagli sgravi disposti ai sensi dell'articolo 1. Su tale questione — conclude il relatore Bombardieri — è opportuno che il Governo chiarisca la propria opinione al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di attuazione della legge di conversione.

Apertosi il dibattito, intervengono i senatori Antoniazzi, Da Roit, Romei e Brezzi.

Il senatore Antoniazzi, rilevato che quello in esame è l'ennesimo provvedimento di proroga indiscriminata della fiscalizzazione degli oneri sociali, critica il Governo che non ha ottemperato all'impegno — più volte assunto di fronte al Parlamento e sempre disatteso — di presentare un disegno di legge per il riordinamento organico e razionale della materia, tenendo conto della necessità di interventi selettivi e realmente finalizzati al sostegno di determinati settori o al recupero della produttività e della competitività. Evidenziato inoltre che su 13 provvedimenti di fiscalizzazione ben 10 sono stati i decreti-legge emanati dal Governo, sottolinea che anche quella recata dal decreto in esame costituisce una riduzione contributiva irrazionale e generalizzata ed anche l'estensione al settore dell'agricoltura e dell'autotrasporto non sfugge a tale distorta logica. Il gruppo comunista — conclude il senatore Antoniazzi — voterà quindi contro la conversione del decreto-legge, non già per

motivi di pregiudiziale ideologica (non essendo contrario in linea di principio alla fiscalizzazione degli oneri sociali), ma per ragioni di metodo, essendo inconcepibile l'inadempienza del Governo ed il continuo ed indiscriminato ricorso alle proroghe con il rifiuto di affrontare in modo organico e razionale, oltrechè selettivo, il problema della riduzione contributiva attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il senatore Da Roit, condividendo le osservazioni del relatore Bombardieri, lamenta anch'egli che il Governo non abbia sinora adottato iniziative organiche sulla materia; dichiara quindi che il gruppo socialista si esprimerà favorevolmente alla conversione del decreto-legge.

Il senatore Romei, concordando con le perplessità del relatore Bombardieri in ordine alla contraddittorietà delle norme di cui agli articoli 1 e 2-bis del decreto, ritiene che anche il contenuto dell'articolo 2 andrebbe meglio chiarito e fa notare che la fiscalizzazione ivi prevista per il settore dell'agricoltura viene disposta in via generalizzata per tutti gli operai agricoli, senza distinguere (come sarebbe stato più opportuno, per effetto della parificazione previdenziale attualmente vigente per i lavoratori a tempo indeterminato) tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato. Inoltre, rimane problematico l'accertamento del numero delle giornate lavorative, presupposto necessario ai fini dell'applicazione della riduzione contributiva.

Il senatore Brezzi, infine, denunciato anch'egli la situazione abnorme in cui versa la normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e la carenza — per la colpevole inerzia del Governo — di un provvedimento organico sulla materia, annuncia che il gruppo della Sinistra indipendente voterà contro la conversione del decreto-legge.

Conclusosi il dibattito, il sottosegretario Malvestio ribadisce che è intenzione del Governo presentare un organico provvedimento in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali informato a criteri di razionalità e di selettività degli interventi. Quanto alle perplessità evidenziate dal relatore, chiede una pausa di riflessione onde poter valutare

l'opportunità di presentare emendamenti per eliminare il rischio di dubbi interpretativi.

Consenziente la Commissione, il Presidente avverte quindi che l'esame del disegno di legge viene sospeso brevemente, per essere ripreso, nel corso della stessa seduta, in un momento successivo.

« **Norme sul collocamento dei lavoratori** » (593), d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino

« **Modifiche alla legge 20 maggio 1975, n. 164, riguardante provvedimenti per la garanzia del salario** » (667), d'iniziativa del senatore Franco

« **Integrazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164** » (1416), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri

« **Provvedimenti per l'occupazione di giovani presso le piccole imprese** » (1474), d'iniziativa del senatore Tambroni Armaroli

« **Norme in materia di mobilità e di garanzia del salario dei lavoratori dipendenti dell'industria** » (1521), d'iniziativa del senatore Malagodi

« **Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro** » (1602), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si prosegue l'esame dei disegni di legge rinviato nella seduta del 10 marzo scorso.

È dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore Ziccardi, augurandosi che il dibattito odierno consenta una riflessione da parte di tutti i gruppi parlamentari su temi di scottante attualità, quali quelli del mercato del lavoro, dell'occupazione e della sottoccupazione, rileva innanzitutto la necessità di dar luogo ad una nuova politica del lavoro che tenga conto della realtà del Paese e dei dati ricavabili dall'esperienza, rifiutando, cioè, dannosi o inutili schemi ideologici o pregiudiziali.

Richiamata quindi l'attenzione della Commissione sulla proposta elaborata dal Partito comunista sul servizio nazionale del lavoro, l'oratore compie una ampia disamina dei problemi della disoccupazione e dei fenomeni ad essa connessi, evidenziando l'incremento del tasso di disoccupazione, l'accentuazione, anche per quest'aspetto, del di-

vario tra Nord e Sud del Paese, la crescita della disoccupazione giovanile che rende ancor più drammatica la questione meridionale. A ciò aggiungasi che particolari categorie di lavoratori (quali gli agricoltori e gli edili) sono sempre più interessati dal fenomeno della sottoccupazione che coinvolge peraltro altri settori di attività lavorativa tipicamente precaria.

L'exasperazione di questi fenomeni — prosegue l'oratore — è conseguenza anche dell'attuale inadeguata struttura del mercato del lavoro e del sistema del collocamento; quest'ultimo è stato spesso oggetto di un uso distorto e speculativo, cui si è aggiunta una gestione meramente clientelare che ha tralasciato la funzione istituzionale dell'avviamento al lavoro dei disoccupati. Riforma del collocamento e gestione democratica degli strumenti pubblici di intervento costituiscono quindi una esigenza indilazionabile nel quadro di una politica attiva del lavoro che abbia come fine il contenimento dei crescenti tassi di disoccupazione ed il controllo razionale ed effettivo della domanda e dell'offerta di lavoro. L'elaborazione di una nuova e diversa politica del lavoro deve quindi tendere all'obiettivo di uno sviluppo economico generale in relazione all'esigenza di garantire, specialmente per le nuove generazioni, nuovi spazi occupazionali.

Ma una politica attiva del lavoro, concepita in tal senso e che abbia possibilità non meramente teoriche di pratica realizzazione, afferma il senatore Ziccardi, non può prescindere (ed è questo il senso della proposta elaborata dal Partito comunista) da una visione unitaria ed organica del mercato del lavoro e delle sue componenti, sia nel settore privato che in quello pubblico, oltre che da una gestione unitaria degli interventi finalizzati ad incrementare il livello della formazione professionale ed a favorire il collocamento e la mobilità dei lavoratori. A queste esigenze devono aggiungersi quelle derivanti dall'opportunità di una disciplina « flessibile » dell'avviamento al lavoro e da una riforma della cassa integrazione guadagni, non disgiunte da iniziative di riqualificazione professionale per i lavoratori sospesi dal lavoro ed i disoccupati.

Ma il problema, secondo il senatore Ziccardi, non è soltanto l'individuazione ed il contenuto della politica attiva del lavoro, in quanto la sua realizzazione è anche condizionata dal cambiamento delle strutture e dei sistemi vigenti: da questo punto di vista, una struttura a livello regionale (pur nell'ambito di chiare norme-quadro nazionali) appare la più idonea a consentire il raggiungimento delle finalità che si intendono perseguire ed è in questa direzione che si muove la proposta del servizio nazionale del lavoro elaborata dal Partito comunista (istituzione dei consigli nazionale, regionale e circoscrizionale del lavoro; creazione delle agenzie regionali del lavoro; istituzione di osservatori nazionali e regionali del lavoro). La dimensione regionale non va intesa, peraltro, con riferimento all'ente regione, bensì all'area territoriale interessata, in quanto non si vuol certo sostituire ad un centralismo burocratico nazionale un analogo centralismo a carattere regionale.

Il Gruppo comunista — prosegue il senatore Ziccardi — non può giudicare il disegno di legge n. 1602 del tutto aderente all'impostazione sopra evidenziata, e non già per pregiudiziali di carattere ideologico, quanto perchè gli strumenti che la normativa propone non possono ritenersi soddisfacenti.

Soffermandosi quindi ad analizzare taluni effetti della legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile (la cui portata sperimentale ed i cui limitati risultati dovrebbero indurre le forze politiche ad una attenta riflessione), il senatore Ziccardi rileva che in gran parte la normativa contenuta nei primi due titoli del disegno di legge n. 1602 è già in vigore, in quanto analoga a quella recata dalla legge n. 140 del 1981: tale legge ha avuto scarsa applicazione e risultati irrilevanti e di ciò occorrerà tener conto in sede di elaborazione della normativa in esame (occorre, cioè, chiedersi anche perchè non sono state costituite le agenzie regionali del lavoro, perchè non sono stati avviati i programmi di formazione professionale o conclusi i contratti di formazione sul lavoro).

Proseguendo la sua esposizione, il senatore Ziccardi preannuncia che il Gruppo comunista chiederà che nelle regioni della Basilicata e della Campania venga ripristinato il sistema del collocamento agricolo quale risulta dalla vigente normativa (legge n. 83 del 1970): il mantenimento di tale sistema è reso necessario dalla specificità dell'avviamento al lavoro in agricoltura e della struttura dell'accertamento e del collocamento dei lavoratori; inoltre, per contenere fenomeni deprecabili, come quelli del « caporalato » nel Mezzogiorno o dello spolamento delle campagne, occorrono strutture che consentano un'autonomia di interventi rapportata alla peculiarità della situazione del mercato agricolo.

Quanto al collocamento in generale, il Gruppo comunista intende privilegiare un sistema « flessibile » che garantisca una adeguata valorizzazione della professionalità e incentivi alle assunzioni soprattutto nei settori dell'artigianato e delle piccole e medie industrie. Anche il problema dell'avviamento al lavoro per chiamata numerica o nominativa deve essere affrontato con la necessaria elasticità: si tratta infatti di un problema del tutto irrilevante laddove esiste un sostanziale equilibrio tra la domanda e l'offerta del lavoro, mentre diviene ovviamente particolarmente delicato laddove esistono fenomeni di alta disoccupazione. Per questi motivi egli è favorevole ad una normativa-quadro che consenta interventi adattabili a seconda della situazione dei territori considerati, delle crisi congiunturali e dei livelli qualitativi e quantitativi della disoccupazione.

Affermata poi l'esigenza di una riforma dell'avviamento al lavoro anche nel settore del pubblico impiego, il senatore Ziccardi conclude il suo intervento auspicando che per i provvedimenti in esame le forze di maggioranza non si trincerino dietro pregiudizi di natura ideologica e valutino con la dovuta ponderazione i contributi di ogni gruppo parlamentare.

Interviene quindi il senatore Manente Comunale.

Premesso che l'originaria impostazione del disegno di legge n. 760, presentato alla

Camera dei deputati dall'allora ministro Scotti, ha subito un notevole processo di ripensamento critico che ha portato all'attuale formulazione del provvedimento governativo in esame (disegno di legge Senato n. 1602), l'oratore sottolinea l'importanza e la necessità della riforma, oltretutto la sua attualità per il fatto che essa si trova allo esame del Parlamento in un periodo di notevole recessione e di continuo aumento del tasso di disoccupazione.

L'esperienza italiana dal dopoguerra ad oggi insegna che una seria e razionale riforma del collocamento non può che tendere alla ricerca di un equilibrio stabile nel mercato del lavoro, alla definizione delle più idonee procedure per agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta, all'elaborazione di un sistema di formazione professionale collegato all'istruzione scolastica ed alla predisposizione di garanzie per la stabilità dell'impiego.

Di fronte a questi obiettivi, non vi è dubbio che i risultati della normativa vigente sono stati insufficienti, per l'inadeguatezza degli strumenti operativi a disposizione o per errori di valutazione le cui responsabilità non sono ascrivibili soltanto alla classe politica. L'inefficienza e la progressiva sclerosi delle istituzioni, l'inadeguatezza e la frammentarietà della legislazione vigente (la legge n. 264 del 1949, è vecchia di oltre 30 anni, forse unico esempio in Europa), lo stato di paralisi riformatrice in un settore chiave se si tiene conto dei processi evolutivi tipici della nostra epoca e dell'accen- tuarsi dei fenomeni della disoccupazione, hanno tra l'altro favorito politiche di tipo assistenzialistico i cui effetti si sono dimostrati aberranti. Emblematico è da questo punto di vista (egli dice) il continuo ricorso e l'uso distorto dello strumento della Cassa integrazione guadagni, che ha finito per perdere la sua originaria e razionale funzione di sostegno dei redditi del lavoratore (in costanza di rapporto di lavoro) per situazioni temporanee di crisi aziendale.

Afferma il senatore Manente Comunale che, se si vuol superare l'attuale natura assi-

stenzialistica dell'integrazione salariale per rivitalizzare tale strumento in vista di pratiche possibilità di una ripresa dell'occupazione, occorre favorire la mobilità dei lavoratori e la riqualificazione professionale degli stessi attraverso procedure semplificate; inoltre, una effettiva mobilità non può verificarsi in mancanza di una integrazione tra le iniziative di competenza del Ministero del lavoro e quelle adottabili dalle regioni. L'esperienza delle recenti vertenze sindacali sulla mobilità dei lavoratori ha poi fatto emergere l'esigenza di rivitalizzare le strutture amministrative esistenti, soluzione questa che appare preferibile all'elaborazione di strutture nuove, sconosciute dal nostro ordinamento amministrativo (agenzie del lavoro) la cui eventuale attuazione costituirebbe forse un'iniziativa non sopportabile dal sistema. In definitiva — ribadisce il senatore Manente Comunale — l'accesso alla Cassa integrazione guadagni non può essere concepito come una variabile indipendente dalla situazione aziendale, pena lo sconfinamento nel mero assistenzialismo.

Interviene quindi il senatore Mola: a suo avviso la Commissione dovrebbe attentamente riflettere sulle esperienze derivanti dall'attuazione della legge n. 140 del 1981 della quale il disegno di legge n. 1602 contiene gran parte della normativa. A tal fine, e per facilitare con ciò i compiti della Commissione, il Ministro del lavoro dovrebbe riferire — eventualmente anche con relazione scritta — sullo stato di attuazione della predetta legge n. 140. Dopo aver poi prospettato l'opportunità di una audizione delle parti sociali ed il confronto con le commissioni regionali per l'impegno della Campania e della Basilicata (in modo da permettere alla Commissione un'attenta valutazione delle esperienze di quelle due regioni), il senatore Mola sottolinea in particolare che la richiesta relazione del Ministro del lavoro dovrebbe partire innanzitutto da un'attenta disamina delle forme di avviamento al lavoro in Basilicata ed in Campania: in tali regioni, ai sensi della ricordata legge n. 140 del 1981, solo una minima parte

delle assunzioni è avvenuta per chiamata numerica e questa circostanza giustifica l'opportunità di proporre una riduzione dell'area dei possibili destinatari di chiamata nominativa.

Affermato quindi che la struttura del disegno di legge n. 1602 appare troppo rigida e la normativa ivi contenuta finisce per comprimere i necessari poteri discrezionali delle Commissioni regionali per l'impegno, vanificando con ciò particolari situazioni economico-occupazionali di singole regioni, l'oratore lamenta che il Ministero del lavoro non abbia ancora provveduto a determinare le strutture per il funzionamento delle agenzie regionali dell'impegno previste dalla legge n. 140. Su questo punto, conclude il senatore Mola, oltre che sulla mancata attuazione del piano di ammodernamento delle strutture del collocamento e sulle inadempienze del Governo in ordine al contributo per mancato reddito (scaduto nel dicembre dello scorso anno), il Ministro del lavoro dovrebbe riferire in Commissione prima che inizi l'esame dell'articolato.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge viene quindi rinviato.

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori » (1883), approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame dianzi sospeso)

Il sottosegretario Malvestio invita la Commissione a pronunciarsi in senso favorevole al disegno di legge, pur riservandosi in sede di discussione avanti l'Assemblea di valutare la possibilità di adottare iniziative intese a dirimere le perplessità interpretative emerse nel corso del dibattito.

La Commissione conferisce quindi al senatore Bombardieri il mandato di redigere per l'Assemblea una relazione favorevole alla conversione del decreto-legge in esame nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 12,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente
PITTELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Orsini.

La seduta inizia alle ore 10,50.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1853

Il senatore Pinto esprime viva preoccupazione per la notizia che taluni ospedali starebbero attualmente operando nuove assunzioni di personale e prospetta l'opportunità che, in sede di esame del disegno di legge n. 1853, concernente la disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, la Commissione, modificando le disposizioni a riguardo, approvi una norma in base alla quale sia fissato al 6 luglio il termine finale relativo al periodo di servizio prestato, necessario per l'inquadramento in ruolo del personale fuori ruolo in servizio a quella data.

IN SEDE REFERENTE

« Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 » (496-Urgenza)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del testo proposto dalla Sottocommissione sospeso il 28 aprile.

Il presidente Pittella riassume il lavoro finora svolto dalla Commissione che è giunta ad esaminare fino alla lettera *b*) del punto 2 dell'articolo 2.

Si passa quindi all'esame della lettera *c*) dell'anzidetto punto 2.

Il senatore Bellinzona, nell'auspicare che il Governo fornisca chiarimenti su un emen-

damento presentato dal senatore Brugger circa la competenza delle province autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria, illustra un emendamento da lui presentato secondo il quale, quando nel termine di tre giorni le strutture pubbliche non siano in grado di procedere in tutto o in parte alle prestazioni di assistenza specialistica, l'utente può accedere alle strutture convenzionate che si dichiarino in grado di provvedervi entro l'anzidetto termine.

Lo stesso senatore Bellinzona illustra un altro emendamento il quale prevede che le prestazioni specialistiche a domicilio siano erogate nelle forme e con i limiti previsti dalle leggi regionali.

Sugli anzidetti emendamenti intervengono i senatori Pinto, Rossanda ed il relatore Del Nero e quindi il senatore Brugger chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio orientamento sull'emendamento da lui presentato che, egli dice, ha ottenuto notevole assenso nella Commissione.

Il senatore Merzario, poi, ricorda che i rilievi espressi dai senatori del Gruppo comunista riflettono gli orientamenti delle Regioni e tendano ad evitare dirottamenti automatici verso strutture private.

Circa la richiesta urgente di determinate prestazioni occorre, a suo avviso, produrre preventivamente la relativa motivazione in modo da evitare che si producano eventuali flussi di spesa aggiuntivi. La stessa impostazione deve essere seguita, continua il senatore Merzario, per le prestazioni specialistiche a domicilio da erogare di norma attraverso le strutture pubbliche.

Il senatore Merzario coglie infine l'occasione per chiedere al Governo chiarimenti circa il ritardo nell'emanazione delle direttive relative all'applicazione del *ticket* sulle analisi che sta generando confusione e malessere.

Successivamente il senatore Ciacci, nel dichiararsi favorevole agli emendamenti pre-

sentati dal senatore Bellinzona, contesta che si sia verificato un notevole assenso della Commissione sull'emendamento presentato dal senatore Brugger rispetto al quale chiede chiarimenti dal Governo e la acquisizione del parere della Commissione affari costituzionali, sottolineando altresì la sua preferenza per il testo predisposto in sede ristretta.

Il senatore Pinto poi illustra un emendamento (relativo alla possibilità di accesso alle strutture convenzionate) di contenuto analogo a quello illustrato dal senatore Bellinzona, dichiarando altresì la sua preferenza per il mantenimento del testo predisposto dalla Sottocommissione rispetto all'emendamento proposto dal senatore Brugger.

Il senatore Forni, con riferimento allo emendamento illustrato dal senatore Bellinzona riguardante l'accesso alle strutture convenzionate, sottolinea la necessità di una formulazione che non si presti ad equivoci e che consenta di verificare la disponibilità delle anzidette strutture di procedere alle prestazioni entro gli stessi termini previsti per le strutture pubbliche.

Egli, poi, ritiene fondata la questione sollevata dal senatore Brugger in quanto già precedentemente sul piano normativo è stata riconosciuta la competenza legislativa delle provincie di Trento e Bolzano in materia sanitaria.

Invita quindi la Commissione ad un approfondimento della tematica dichiarandosi favorevole all'acquisizione del parere della Commissione affari costituzionali.

Il senatore Bompiani si dice favorevole all'emendamento presentato dal senatore Brugger ed esprime perplessità sull'intera lettera c) in quanto lesiva della libertà di scelta del cittadino e di dubbia applicazione; preannuncia quindi che si asterrà dalla votazione dell'anzidetta lettera c).

Seguono quindi interventi del senatore Ciacci per richiesta di chiarimenti al senatore Brugger e dello stesso senatore Brugger che li fornisce.

Ha poi la parola il relatore Del Nero.

Egli innanzitutto sostiene che la normativa in questione non privilegia il settore

privato rispetto a quello pubblico, come pure lamentato da taluni rappresentanti regionali, che la procedura ivi prevista relativa alla possibilità di accesso alle strutture convenzionate vale soprattutto come affermazione di principio e che ha bisogno di precisazioni secondo quanto anche indicato dal senatore Bellinzona, che ugualmente occorrono talune precisazioni per quanto riguarda la normativa relativa alle prestazioni urgenti e quelle a domicilio.

Il relatore poi ritiene che possa essere accolto l'emendamento presentato dal senatore Brugger, dal momento che attribuisce alle provincie di Trento e Bolzano solo la regolamentazione dell'accesso alle strutture convenzionate e che, d'altra parte, tali provincie hanno competenza legislativa in materia sanitaria.

Quindi ha la parola il sottosegretario Orsini. Questi si dice perplesso circa la formulazione dell'emendamento presentato dal senatore Bellinzona relativo all'accesso alle strutture convenzionate: teme che possa essere fonte di confusione circa le prestazioni da erogare; propone una diversa formulazione tendente a prevedere la disponibilità delle strutture convenzionate a provvedere alle prestazioni entro il termine già previsto per le strutture pubbliche.

Il sottosegretario Orsini si dichiara poi favorevole al secondo emendamento proposto dal senatore Bellinzona relativo alle prestazioni specialistiche a domicilio, mentre per quanto riguarda l'emendamento illustrato dal senatore Brugger, pur riconoscendo la competenza in materia sanitaria delle provincie di Trento e Bolzano, propone di acquisire preliminarmente il parere della Commissione affari costituzionali, e di accantonarne perciò l'esame.

Quindi il presidente Pittella illustra un emendamento da lui presentato secondo cui, nei casi di richiesta urgente e motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, indipendentemente dal mancato soddisfacimento della richiesta da parte delle strutture pubbliche, la richiesta stessa autorizza ad accedere alle strutture convenzionate, senza la ne-

cessità che l'unità sanitaria locale apponga sulla richiesta la relativa annotazione.

Su tale ultimo emendamento si dichiara favorevole il rappresentante del Governo.

Successivamente dopo interventi del senatore Senese contrario alla normativa della lettera c), del senatore Carlassara (circa la verifica della disponibilità delle strutture convenzionate), del senatore Ciacci sullo stesso argomento e del relatore Del Nero, che a proposito dell'accesso alle strutture convenzionate preferisce il testo predisposto dalla Sottocommissione, il senatore Forni presenta un emendamento inteso a precisare che l'autorizzazione ad accedere alle strutture convenzionate è valida per tre giorni.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti in materia presentati dal senatore Bellinzona, dal senatore Pinto e dal sottosegretario Orsini.

Successivamente il senatore Pinto dichiara di far proprio l'emendamento presentato dal sottosegretario Orsini. Tale emendamento, posto ai voti, non viene accolto.

È invece approvato l'emendamento presentato dal senatore Forni.

Sull'emendamento presentato dal presidente Pittella si sviluppa un ampio dibattito nel quale intervengono: il senatore Carlassara (evidenzia il rischio che le strutture pubbliche siano saltate a vantaggio di quelle private); il senatore Ciacci (che intravede lo stesso pericolo pur riconoscendo giusta l'esigenza di garantire al cittadino nel caso di urgenza la prestazione senza intralci burocratici); il senatore Forni (di eguale avviso circa l'accennata esigenza, e perplesso sul testo al riguardo predisposto in sede ristretta in quanto tortuoso): la senatrice Rossanda (la quale propone che il medico certifichi l'indisponibilità delle strutture pubbliche); la senatrice Jervolino Russo (contraria a tale ultima proposta in quanto si dà al privato, senza adeguati controlli, il potere di certificare connotazioni di strutture pubbliche); il senatore Bellinzona (favorevole al mantenimento del testo predisposto dalla Sottocommissione, dal momento che con l'emendamento si rischia di dilatare i costi del servizio sanitario nazionale); il senatore Bompiani (ad avviso del quale l'unità sanitaria locale deve apporre l'an-

notazione sulla richiesta di urgenza solo successivamente alla stessa); il relatore Del Nero (propenso a che l'anzidetta annotazione avvenga anche successivamente).

Quindi il senatore Forni propone un emendamento analogo a quello presentato dal presidente Pittella, con una diversa formulazione. Tale emendamento, dopo interventi del relatore Del Nero e dei senatori Bellinzona, Carlassara, Senese, Ciacci e del Sottosegretario Orsini, è accolto. Annunciano voto contrario i senatori del Gruppo comunista. È ritirato l'emendamento del presidente Pittella.

È poi approvato l'emendamento presentato dal senatore Bellinzona, relativo alle prestazioni specialistiche a domicilio.

Resta accantonato l'emendamento del senatore Brugger.

Successivamente la Commissione approva le lettere d) ed e) concernenti rispettivamente le prestazioni di riabilitazione e di assistenza ospedaliera nel testo predisposto dalla Sottocommissione con talune modifiche di carattere formale e quindi la lettera f) riguardante le prestazioni farmaceutiche, senza modifiche, dopo un intervento del senatore Merzario che ne apprezza la formulazione pregnante, invitando altresì la Commissione ad una riflessione sulla lettera g) concernente le prestazioni ostetriche e di assistenza infermieristica, sulla quale peraltro anche il senatore Pinto si riserva di presentare un emendamento, ed egualmente il sottosegretario Orsini preannuncia la presentazione di una nuova formulazione.

Su proposta del presidente Pittella la Commissione decide di accantonare l'esame della lettera g).

È quindi accolta la lettera h), relativa alle prestazioni protesiche nel testo predisposto dalla Sottocommissione.

Sulla lettera i), concernente le prestazioni idrotermali, interviene il senatore Merzario per rilevare una confusione terminologica, il relatore Del Nero per chiarimenti, e quindi il senatore Forni presenta un emendamento tendente a precisare che le prestazioni idrotermali a favore degli assicurati presso l'INPS e l'INAIL continuano ad essere erogate secondo le condizioni e con

le modalità vigenti presso gli Enti stessi, che continuano ad assumersene l'onere ed a prevedere altresì la emanazione annuale (con decreto ministeriale, sentiti INPS e INAIL) di disposizioni circa il coordinamento dell'attività sanitaria ed amministrativa al fine dell'erogazione delle prestazioni economiche anzidette.

Sull'emendamento si sviluppa un dibattito al quale partecipano il senatore Carlascara, che propone di inserire le suddette disposizioni nell'allegato, il senatore Ciacci, dell'avviso che le prestazioni economiche di cui all'emendamento presentato non riguardano il Piano e lo stesso senatore Forni, il quale sottolinea la necessità di inserire la normativa proposta in quanto altrimenti, in base alla legge 25 marzo 1982, n. 98, le anzidette prestazioni sarebbero garantite soltanto fino all'approvazione del Piano sanitario nazionale.

L'onorevole Orsini si riserva di chiarire in Assemblea la posizione del Governo.

È quindi approvata la lettera i) con l'emendamento presentato dal senatore Forni.

Si passa all'esame della lettera l) riguardante le prestazioni in assistenza indiretta.

Il senatore Merzario chiede al rappresentante del Governo come si intendano accordare queste norme, che importano un elevato costo aggiuntivo, con il ricorrente richiamo al contenimento della spesa attraverso l'abbassamento dei livelli di prestazione e la partecipazione dei cittadini ai costi in materia sanitaria.

Il sottosegretario Orsini precisa in proposito che non si tratta di un incremento di prestazioni ma di diversificazione delle stesse che incontrano d'altra parte determinati limiti.

Segue un intervento del senatore Del Nero, che precisa i suddetti limiti e quindi il senatore Bellinzona presenta un emendamento secondo cui la legge regionale fissa i limiti e le modalità per l'accesso straordinario alle prestazioni in forma indiretta in determinati casi e per determinate prestazioni che le strutture pubbliche o convenzionate non possano fornire.

Il senatore Brugger illustra un emendamento da lui presentato tendente a prevedere che l'assistenza ospedaliera è erogata in forma indiretta nei casi, con le modalità e con i limiti previsti dalle leggi regionali e con il concorso nelle spese sostenute.

Seguono interventi dei senatori Ciacci, Forni, Pinto e di nuovo del senatore Bellinzona.

Quindi il relatore Del Nero propone una diversa formulazione del testo predisposto dalla Sottocommissione che comporta l'eliminazione delle parole « fatti salvi i casi urgenti » e l'aggiunta delle parole « con le modalità ».

Posto in votazione l'emendamento illustrato dal senatore Bellinzona non è accolto. Egualmente non è approvato l'emendamento presentato dal senatore Brugger.

È invece approvata la lettera l) nel testo predisposto dalla Sottocommissione con la nuova formulazione proposta dal relatore Del Nero.

Quindi dopo un intervento del senatore Merzario, la Commissione approva la lettera m) riguardante l'assistenza sanitaria straordinaria in forma indiretta fuori dal territorio nazionale nel testo predisposto in sede ristretta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del Vice Presidente
CALICE

Interviene il ministro per la protezione civile Zamberletti.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 » (1847)
(Esame)

Riferisce il senatore De Vito, osservando come dall'incontro tenuto dall'Ufficio di presidenza della Commissione nella giornata di ieri, nonché da contatti informali ad esso seguiti, sia emersa l'opportunità che il provvedimento in questione si limiti ai problemi dell'emergenza e dell'avvio della riparazione degli edifici sia privati sia pubblici.

Passa quindi ad illustrare alcuni emendamenti.

In particolare propone, al secondo comma dell'articolo 1 del decreto, di tener conto anche delle esigenze di ripristino delle opere pubbliche e degli edifici di culto. In tale prospettiva sarebbe opportuno che il Ministro per la protezione civile predisponga, così come ha già annunciato essere sua intenzione, una propria ordinanza, sostanzialmente riprodottriva del contenuto della nota ordinanza n. 80 del 1981 del Commissario straordinario, che si faccia però carico di elevare le cifre e che tenga conto della

normativa antisismica. A tale proposito, ricorda poi che il Governo ha già predisposto un decreto contenente l'elenco dei comuni danneggiati dal sisma del 21 marzo.

Illustra quindi un emendamento allo stesso articolo 1, sostitutivo dell'ultimo comma, osservando che tale norma non manca di suscitare perplessità, laddove richiama la legge n. 219 del 1981, solo in quanto compatibile. L'emendamento tende a stabilire che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 129 il Governo, sentite le regioni interessate, presenterà un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni danneggiati dal sisma, considerando in modo unitario anche gli interventi a favore dei comuni già colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. In tal modo si potrà compiere una valutazione effettiva del danno, preliminare necessario per la quantificazione degli oneri di ricostruzione.

Illustra quindi un emendamento ancora all'articolo 1 del decreto, istitutivo di un comma aggiuntivo da inserire dopo l'ultimo in materia di agevolazioni fiscali.

Illustra infine un emendamento all'articolo 2 del decreto, avente il fine di prevedere l'onere per l'utilizzazione da parte del Ministro per la protezione civile di personale e di esperti, nonché un emendamento formale, allo stesso articolo.

Il relatore, osservato che, soprattutto per quanto riguarda la regione Calabria, il sisma non ha fatto altro che aggravare gli esistenti problemi di dissesto del territorio, conclude dichiarandosi favorevole a limitare il decreto ai problemi del primo intervento, riservando ad altra sede quelli, più ampi, della ricostruzione.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore Bacicchi che, nel dichiararsi favorevole all'emendamento del

relatore sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1, che ha senza dubbio il sostanziale valore di un impegno per il Governo, propone che in esso vengano compresi anche gli interventi relativi ai danni causati dal sisma del febbraio 1980 — in merito al quale esiste una legislazione della sola regione Calabria — che va in ogni caso tenuto presente per quanto attiene ai problemi della ricostruzione.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, che grava, anche in questo caso, sul fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219, salvo reintegrare la dotazione di competenza nella sede della legge finanziaria per il 1983, occorre che nel prossimo assestamento di bilancio si compia una nuova verifica per quanto riguarda la disponibilità di cassa.

Il senatore Scardaccione, nel dichiararsi favorevole alle proposte del relatore, sottolinea la necessità che, soprattutto per quanto riguarda le abitazioni rurali, la emananda ordinanza del ministro Zamberletti si faccia carico di stanziare una cifra che, anche tenendo conto della svalutazione monetaria, non sia inferiore, per ogni unità abitativa, al costo medio dei prefabbricati.

Il senatore Romei concorda con il relatore e ritiene opportuno approfondire in tempo successivo gli interventi di ricostruzione, anche per valutare più compiutamente la realtà calabrese. A tale proposito, auspica che il Governo risolva gli eventuali problemi di finanziamento che si venissero a porre, provvedendo soprattutto con il preannunciato strumento dell'ordinanza del Ministro per la protezione civile, con la quale si dovrebbero stabilire congrui contributi per il ripristino degli immobili, anche in modo da accogliere le proposte avanzate nella riunione di ieri dai sindaci calabresi.

Replica il relatore De Vito, che si dichiara contrario ad inserire nella legge il riferimento al terremoto del febbraio 1980, che, tra l'altro, ha visto la previsione di provvidenze solo da parte di una legge regionale della Calabria nella quale non risultano individuati i comuni colpiti. Pertanto sarebbe opportuno che l'eventuale ri-

ferimento ad esso venisse compiuto nell'ambito di un ordine del giorno. Resta in ogni caso salva ogni iniziativa, che potrebbe anche essere assunta autonomamente dal Parlamento, in materia.

Il ministro Zamberletti fa presente che l'ordinanza che intende predisporre tiene conto non soltanto della precedente ricordata ordinanza n. 80, ma anche della recente normativa antisismica, al fine di consentire un rapido intervento di emergenza e di evitare un duplice passaggio per giungere alla consolidazione conclusiva degli immobili. In ogni caso le provvidenze saranno di importo superiore.

Si passa all'esame degli articoli del decreto.

L'emendamento del relatore al secondo comma dell'articolo 1 viene accolto, dopo una precisazione del ministro Zamberletti, che osserva, al senatore Bacicchi, che il termine « opere pubbliche » ha significato onnicomprensivo.

Dopo l'accoglimento di due emendamenti formali del relatore, al terzo comma, si passa all'esame dell'emendamento del relatore sostitutivo dell'ultimo comma. Il presidente Calice sottolinea la necessità di un subemendamento, al fine di tener conto anche degli eventi sismici del febbraio 1980. Il ministro Zamberletti osserva che il riferimento a tale sisma può essere opportuno al fine di tener conto di esigenze emerse nell'altro ramo del Parlamento e di scongiurare il pericolo che il decreto decada, rinviando nel tempo gli interventi di prima necessità. Il relatore De Vito ritiene più opportuno che l'accennata esigenza venga risolta con lo strumento dell'ordine del giorno. Il senatore Romei fa presente che il Governo dovrà tenere altresì conto del grave stato di dissesto idrogeologico della regione Calabria. Il senatore Rastrelli osserva che il Governo dovrebbe compiere un accertamento preventivo sui danni del terremoto del febbraio 1980 e si dichiara favorevole all'ipotesi di un ordine del giorno in materia. Dopo ulteriori interventi del relatore De Vito, del ministro Zamberletti e dei senatori Sestito e Bacicchi, la Commissione accoglie l'emenda-

mento del relatore e concorda circa la presentazione, in Assemblea, di un ordine del giorno nei termini proposti dal senatore Bacicchi.

Accolto quindi l'emendamento aggiuntivo di un comma, presentato dal relatore, la Commissione si pronuncia favorevolmente sull'articolo 1, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2: sono accolti gli emendamenti del relatore.

La Commissione dà infine mandato al relatore De Vito di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento e sugli emendamenti proposti, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Murmura, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

1145 — « Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 187 », d'iniziativa dei deputati Accame; Stegagnini ed altri; Sospiri ed altri; Reggiani ed altri; Bandiera, approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione di parere su emendamenti e richiesta di proroga dei termini per l'emissione del parere stesso;*

1816 — « Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni »: *rinvio dell'emissione del parere; richiesta di proroga dei termini per l'emissione del parere stesso;*

alla 6^a Commissione:

1580 — « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato »: *rimessione alla Commissione plenaria del parere su emendamenti proposti in Commissione di merito.*

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Cioce, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commisisione:

1882 — « Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi » approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 11^a Commissione:

1812 — « Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari »: *parere favorevole.*

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione dei sottosegretari di Stato per il tesoro Tarabini e per le finanze Tambroni Armaroli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

1634 — « Norme concernenti la liquidazione del soppresso Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" », d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri: *parere favorevole con osservazioni*;

1749 — « Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale », d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri: *parere favorevole*;

alla 3ª Commissione:

1758 — « Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia » (in stato di relazione): *parere favorevole*;

alla 4ª Commissione:

782 — « Istituzione del servizio militare volontario femminile nelle Forze armate dello Stato », d'iniziativa dei senatori Crollanza ed altri: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti*;

1145 — « Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 187 », d'iniziativa dei deputati Accame ed altri, Stegagnini ed altri, Sospiri ed altri, Reggiani ed altri, Bandiera, approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario su emendamenti*;

1565 — « Servizio militare femminile volontario »: *parere favorevole condizionato alla introduzione di emendamenti*;

1566 — « Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza », *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti*;

1721 — « Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare », d'iniziativa dei senatori Gozzini ed altri: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti*;

1733 — « Modifiche alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza », d'iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti*;

1816 — « Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni »: *rimessione alla Commissione plenaria*;

alla 6ª Commissione:

50 — « Nuove norme sull'ordinamento e la gestione del gioco del lotto », d'iniziativa del senatore Santalco: *rinvio dell'emissione del parere su emendamenti*;

331-B — « Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali », d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

1114-bis — « Disciplina del gioco del lotto », risultante dallo stralcio dell'ultimo comma dell'articolo 6 del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge n. 1114: *rinvio dell'emissione del parere su emendamenti*;

1554 — « Misure urgenti per il personale del lotto »: *rinvio dell'emissione del parere su emendamenti*;

alla 8ª Commissione:

1887 — « Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale », approvato dalla Camera dei deputati (in stato di relazione): *parere favorevole con osservazioni*.

FINANZE E TESORO (6ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Berlanda, ha adot-

tato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 2^a e 11^a:

1679 — « Modificazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla riforma della previdenza forense », d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri: *parere favorevole*;

alla 8^a Commissione:

1887 — « Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale », approvato dalla Camera dei deputati (*in stato di relazione*): *parere favorevole*;

alla 11^a Commissione:

1883 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per 1 pareri

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adotta-

to le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

1816 — « Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni »: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 8^a Commissione:

1887 — « Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale », approvato dalla Camera dei deputati (*in stato di relazione*): *parere favorevole con osservazioni*;

alla 9^a Commissione:

1814 — « Modifiche alla legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori nel settore del latte »: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 11^a Commissione:

1883 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a (Affari costituzionali)

Giovedì 13 maggio 1982, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLO ed altri. — Ordinamento del governo locale (19-Urgenza).
- COSSUTTA ed altri. — Nuovo ordinamento delle autonomie locali (177-Urgenza).
- CIPELLINI ed altri. — Nuovo ordinamento dei poteri locali (206-Urgenza).
- MALAGODI e FASSINO. — Riforma delle autonomie locali (598).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — GUALTIERI ed altri. — Soppressione dell'ente autonomo territoriale Provincia: modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VII disposizione finale e transitoria della Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione (1789).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme integrative della disciplina vigente per il controllo degli stranieri (694).
- Soppressione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma (544).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e procedurali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella

legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi (1882) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati (1775).

In sede consultiva

Esame di emendamenti relativi al disegno di legge:

- Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato (1580).

2^a (Giustizia)

Giovedì 13 maggio 1982, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- INIZIATIVA POPOLARE. — Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità (2).

- DE CAROLIS ed altri. — Revisione delle norme sulla adozione speciale ed ordinamento e regolamentazione dell'affidamento familiare (170).
- BENEDETTI ed altri. — Riforma delle norme dell'assistenza minorile contenute nel codice civile con particolare riferimento a quelle relative all'adozione ordinaria, all'adozione speciale, all'affidamento familiare ed all'affiliazione (282).
- CIPELLINI ed altri. — Riforma degli istituti della adozione e dell'affidamento e soppressione dell'affiliazione (306).
- COCO ed altri. — Disposizioni sull'adozione speciale dei minori rimasti in stato di abbandono a causa di gravi calamità (1212).
- BAUSI ed altri. — Modifiche ad alcuni articoli del capo terzo, libro primo, del codice civile, in materia di adozione speciale (1276).
- Modifica dell'adozione ordinaria, dell'adozione legittimante e dell'affiliazione (1312).

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 13 maggio 1982, ore 9

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario (1623 - *Urgenza*).
 - Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato (1580).
 - BERLANDA ed altri. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sul valore aggiunto e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sugli spettacoli (1793).

- Trattamento di quiescenza del personale delle unità sanitarie locali (1839).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SEGNANA ed altri. — Modifica all'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1543).
- D'AMICO. — Integrazione dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, n. 1092, riguardante le condizioni per il riconoscimento agli orfani inabili del diritto alla pensione di reversibilità (143).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRAZIOLI ed altri. — Possibilità di opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio delle tre Armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati (1221).
- SAPORITO ed altri. — Riconoscimento agli invalidi per causa di servizio, ai loro familiari ed ai familiari dei caduti per servizio della facoltà di optare per la pensionistica di guerra (1318).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. — Nuove norme in materia di rappresentanza in dogana (1594).
- DELLA PORTA ed altri. — Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o

attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale (1443).

- PAVAN ed altri. — Riapertura dei termini di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per l'iscrizione agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro-Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) (1472).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

- Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze (1441-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 7, 8, commi primo e secondo, e da 9 a 11 del disegno di legge n. 1441*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad amministrazioni governative (1488).
- TOLOMELLI ed altri. — Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali (1520).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BARTOLOMEI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificata con le leggi 31 luglio 1959, n. 617, 29 dicembre 1966, n. 1277 e 10 maggio 1973, n. 278 (202).
- MORANDI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per l'ampliamento dell'esercizio del credito sportivo a favore delle società ed associazioni sportive (499).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (1638) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GHERBEZ ed altri. — Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, relativa al riordino degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1503).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

- SANTALCO ed altri. — Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali (331-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

10ª (Industria)

Giovedì 13 maggio 1982, ore 15

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi della rete distributiva: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

12ª (Igiene e sanità)

Giovedì 13 maggio 1982, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 (496-Urgenza).
- PITTELLA e FERRALASCO. — Istituzione presso gli ospedali regionali di una

Commissione per la sperimentazione clinica (89).

- DEL NERO ed altri. — Norme sulla sperimentazione clinica di prodotti farmaceutici (1551).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, numero 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica (1772).

**Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 13 maggio 1982, ore 10

Commissione parlamentare per la riconversione e la ristrutturazione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Giovedì 13 maggio 1982, ore 17
